CAMERA DEI DEPUTATI N. 2577

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MOGHERINI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

Presentato il 28 luglio 2014

Onorevoli Deputati! —

Premessa.

Con la presente legge è autorizzata la ratifica dell'Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (USA) per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa del *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

La conclusione di tale Accordo risponde alla duplice esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi all'applicazione della disciplina del FATCA, nonché di assicurare reciprocità nello scambio di informazioni tra Italia e USA.

L'obiettivo della lotta all'evasione fiscale internazionale ha da sempre rappresentato una priorità per l'Italia, confermata costantemente dal nostro Paese presso tutte le sedi internazionali. Il perseguimento di tale obiettivo ha peraltro trovato una significativa convergenza con i più recenti sviluppi registratisi nel contesto internazionale, nel quale è stata intrapresa una decisa azione a sostegno della necessità per gli Stati di dotarsi di efficaci strumenti basati sullo scambio automatico di informazioni e sull'effettiva trasparenza a fini fiscali.

Al riguardo, il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la normativa statunitense FA-TCA, volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari offshore. Tali disposizioni, concretamente operative dal 1º luglio 2014, sono state introdotte con l'Hiring Incentives to Restore Employment Act (Hire ACT del 2010), che ha aggiunto il Chapter 4 (articoli 1471-1474) all'Internal Revenue Code statunitense.

Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (Foreign Financial Institution - FFI) di sottoscrivere un apposito accordo (FFI Agreement) con l'Internal Revenue Service statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna a: 1) identificare la propria clientela (persone fisiche ed entità giuridiche) in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (due diligence); 2) comunicare all'IRS informazioni sul titolare statunitense del conto (persone fisiche cittadine degli USA o residenti negli USA, persone giuridiche statunitensi, nonché soci statunitensi, che detengono partecipazioni qualificate in società non statunitensi) e sul conto stesso (si tratta, ad esempio, dei dati anagrafici e del codice fiscale USA del titolare del conto, degli estremi del conto, del saldo del conto, dei prelievi e dei versamenti sul conto); 3) applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale (recalcitrants). nonché a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo (IGA) e che non sottoscrivono singolarmente e autonomamente un FFI Agreement (istituzioni finanziarie non partecipanti). Questi ultimi intermediari, peraltro, risultano assoggettati alla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense ricevuti sia per conto della clientela sia per proprio conto.

La richiamata normativa statunitense se, da un lato, è in linea con l'obiettivo condiviso anche da altri Paesi, tra cui l'Italia, di dotarsi di strumenti sempre più efficaci in chiave antievasione internazionale, avrebbe, d'altra parte, comportato – nell'ipotesi di applicazione unilaterale da parte degli USA delle disposizioni interne sul FATCA – rilevanti problemi di ordine giuridico e operativo a carico delle istituzioni finanziarie italiane, che avrebbero dovuto firmare singolarmente accordi di diritto privato direttamente con l'IRS.

Parimenti, anche le istituzioni finanziarie di altri Paesi (europei ed extraeuropei) avrebbero incontrato le medesime difficoltà derivanti da un'applicazione unilaterale della normativa statunitense.

Per tali motivi, nel febbraio 2012 è stato avviato un negoziato multilaterale tra gli USA e cinque Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna), nel corso del quale i citati Paesi hanno rappresentato all'amministrazione statunitense la necessità di ridurre il più possibile l'impatto e gli oneri per le proprie istituzioni finanziarie in relazione all'applicazione della disciplina del FA-TCA, nonché di assicurare la reciprocità dello scambio di informazioni, al fine di consentire a tali cinque Paesi un analogo avanzamento in termini di strumenti per il contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

Ad esito di tale negoziato multilaterale, nel luglio 2012 è stato definito e pubblicato un modello di accordo intergovernativo per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie da e verso gli USA. Il modello (Intergovernmental Agreement - IGA 1) è composto da una parte comune (formata dal testo dell'Accordo e dall'Allegato I, quest'ultimo riguardante gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali per l'identificazione e la comunicazione di conti detenuti da soggetti statunitensi) e da un'ulteriore parte che tiene conto specificità di ciascun Paese (Allegato II, che identifica le categorie delle istituzioni non tenute ad effettuare le comunicazioni e dei prodotti finanziari esenti). La definizione di tale modello ha consentito la successiva stipulazione di singoli accordi bilaterali tra ciascuno dei menzionati Paesi dell'Unione europea e gli USA.

L'Accordo intergovernativo tra Italia e USA, firmato in data 10 gennaio 2014,

recherà essenzialmente i seguenti benefici per le istituzioni finanziarie italiane:

- a) l'esenzione dalla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense percepiti dalle istituzioni finanziarie localizzate in Italia e la conseguente eliminazione dell'obbligo, per tali istituzioni, di stipulare singoli accordi individuali di natura contrattuale con le autorità fiscali statunitensi;
- b) la rimozione dei principali ostacoli giuridici all'assolvimento, da parte delle istituzioni finanziarie, degli obblighi previsti dal FATCA. Ad esempio, l'obbligo di chiusura dei conti dei clienti che non consentono la divulgazione delle informazioni che li riguardano (recalcitrants), nonché l'obbligo di trasmissione diretta, da parte delle istituzioni finanziarie, dei dati dei propri clienti all'IRS, che avrebbe comportato la violazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali;
- c) la riduzione e la semplificazione delle procedure di due diligence, che risultano in linea con la normativa domestica in materia di antiriciclaggio e che, ove possibile, consentono l'utilizzo di informazioni già in possesso degli intermediari. È inoltre previsto che le istituzioni finanziarie italiane comunichino i dati relativi ai conti detenuti da soggetti statunitensi all'amministrazione finanziaria italiana (anziché a quella statunitense);
- d) la limitazione dell'obbligo di applicazione della ritenuta del 30 per cento sui proventi di fonte statunitense corrisposti alle istituzioni finanziarie estere non partecipanti ai soli intermediari italiani che già oggi hanno scelto di rivestire (attraverso un contratto di diritto privato con l'IRS) il ruolo di Qualified Intermediaries (QI) con responsabilità primaria nell'applicazione delle ritenute (primary withholding responsibility). Ciò consentirà alla quasi totalità delle istituzioni finanziarie italiane di non effettuare ritenute, in quanto queste verranno operate soltanto dagli intermediari che già hanno assunto tale obbligo ai fini del regime QI. L'inter-

mediario italiano non tenuto a operare la ritenuta si limita a fornire le informazioni necessarie all'applicazione della ritenuta stessa all'intermediario che immediatamente lo precede nella catena, fino ad arrivare al primo intermediario avente la qualifica di QI con *primary withholding responsibility*.

Oltre alle predette semplificazioni per le istituzioni finanziarie italiane, l'Accordo reca benefici per l'amministrazione finanziaria italiana in chiave anti-evasione internazionale. Infatti l'IGA – ispirato al principio di reciprocità – prevede che, a fronte delle informazioni trasmesse dall'Italia agli USA, questi ultimi forniscano all'Italia le informazioni attualmente raccolte dall'IRS, impegnandosi altresì a raggiungere successivamente un livello equivalente di scambio.

L'attuale evoluzione internazionale evidenzia una particolare valenza dei contenuti degli accordi di tipo FATCA, in quanto essi rappresentano il modello su cui si basa il nuovo standard di scambio automatico di informazioni fiscali tra Stati. L'efficacia di questo tipo di accordi è stata sottolineata dagli stessi cinque Stati dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) promotori dell'approccio intergovernativo con gli USA, che hanno formalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di voler realizzare uno strumento «pilota» di scambio automatico multilaterale di informazioni, avente le medesime caratteristiche del modello concordato con gli USA. I cinque Paesi hanno altresì invitato altri Stati membri dell'Unione europea a prendere parte al progetto, auspicando un ruolo di guida per l'Europa nell'affermazione di un sistema globale di scambio automatico di informazioni. La Commissione europea e la Presidenza di turno dell'Unione europea hanno accolto con favore tale iniziativa.

In un contesto più ampio, si segnala che dal comunicato del G20 di Washington del 18 e 19 aprile 2013 si evince che lo scambio automatico di informazioni è destinato a diventare lo *standard* internazionale.

In tale contesto si inquadra l'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) che ha elaborato l'IGA con gli USA, ha redatto un modello di *Common Reporting Standard* (CRS) che è stato reso pubblico il 13 febbraio 2014. Un cospicuo numero di Paesi ha progressivamente contribuito a tale iniziativa.

Il modello elaborato in sede di OCSE attiene, come la normativa del FATCA, allo scambio automatico di informazioni in materia di conti finanziari ma, a differenza degli accordi di tipo IGA, ha un approccio multilaterale.

In considerazione del quadro giuridico internazionale delineato, con il presente disegno di legge viene autorizzata e data attuazione all'Accordo FATCA firmato a Roma il 10 gennaio 2014 e sono introdotte le disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dal predetto Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo *standard* dell'OCSE.

Le previsioni – che disciplinano nello stesso contesto normativo sia gli obblighi derivanti dall'IGA sia quelli conseguenti ai futuri accordi con gli altri Stati esteri – perseguono il fine di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.

Ciò premesso, si descrivono di seguito le disposizioni di maggiore rilevanza dell'Accordo FATCA e dei relativi Allegati I e II e si illustra il contenuto delle norme di esecuzione.

1) ACCORDO FATCA.

L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo. Sono, ad esempio, individuate le categorie di intermediari interessati, definendo i concetti di « istituzione finanziaria », « istituzione di custodia », « istituzione di deposito », « entità di investimento » e « impresa di assicurazioni specificata ». Sono altresì descritti i tipi di rapporti finanziari da identificare, attraverso le definizioni di « conto finanziario », « conto di deposito », « conto di custodia » e altre.

Per individuare il perimetro delle istituzioni italiane interessate (che comunque ricadono in una delle quattro categorie sopra richiamate), viene definito il termine « istituzione finanziaria italiana », che designa qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, nonché qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale succursale è situata in Italia. Le istituzioni finanziarie italiane sono tenute agli obblighi di comunicazione delle informazioni previste dall'Accordo, a meno che non ricadano nelle categorie delle istituzioni finanziarie italiane non tenute a effettuare tali comunicazioni (come identificate nell'Allegato II dell'Accordo).

Al fine di regolare il trattamento dei pagamenti di fonte statunitense corrisposti da intermediari italiani a intermediari di Paesi terzi (rispetto all'Italia e agli USA), viene definito il concetto di « istituzione finanziaria non partecipante ». Tale definizione comprende le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo IGA con gli USA e che non hanno altresì firmato singolarmente e autonomamente un accordo diretto con l'IRS (FFI Agreement).

Le « istituzioni finanziarie di una giurisdizione partner » (Partner Jurisdiction Financial Institution) sono le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi terzi partner degli USA (in quanto hanno sottoscritto un accordo IGA con gli USA). Le « istituzioni finanziarie partecipanti » (Participating Foreign Financial Institutions – PFFI) sono le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un accordo IGA con gli USA, ma che hanno sottoscritto singolarmente e auto-

nomamente un accordo diretto con l'IRS (FFI *Agreement*); a tale *status* di PFFI (quindi di soggetti FATCA *compliant*) sono assimilate sia le istituzioni finanziarie italiane sia le « istituzioni finanziarie di giurisdizioni *partner* ».

Sono oggetto di comunicazione sia i conti statunitensi sia i conti italiani e, a seconda del contesto:

il termine « conto italiano oggetto di comunicazione » designa un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria statunitense tenuta agli obblighi di comunicazione se: a) nel caso di un conto di deposito, il conto è detenuto da una persona fisica residente in Italia e su tale conto sono versati più di 10 dollari USA (\$) di interessi nell'anno solare; b) nel caso di un conto diverso da un conto di deposito, il titolare del conto è un soggetto fiscalmente residente in Italia e sul conto è stato accreditato un reddito di fonte statunitense soggetto a comunicazione in base alla normativa statunitense;

il termine « conto statunitense oggetto di comunicazione » designa un conto mantenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta a effettuare le comunicazioni, detenuto da uno o più « soggetti statunitensi specificati » oppure detenuto da un'entità non statunitense controllata da uno o più dei suddetti soggetti statunitensi. Per « soggetti statunitensi specificati » si intendono: i cittadini statunitensi o residenti negli USA, i trust statunitensi, le società di persone o di capitali costituite in base al diritto statunitense, con l'eccezione di alcune categorie (quali, ad esempio, le banche degli USA e le società degli USA quotate). Un conto non è comunque segnalato se, a seguito dell'applicazione delle procedure di identificazione previste nell'Allegato I dell'Accordo, non rientra nella definizione di conto statunitense.

È previsto che ciascun termine non diversamente definito nell'Accordo ha il significato che ad esso è attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte che applica l'Accordo, prevalendo il significato attribuito dalle leggi tributarie di tale

Parte su quello attribuito da altre leggi della medesima Parte.

L'articolo 2 stabilisce quali sono le informazioni che le istituzioni finanziarie di ciascuna Parte dovranno comunicare alla propria amministrazione finanziaria, ai fini del successivo scambio automatico (a cadenza annuale) con l'amministrazione finanziaria dell'altro Stato. Tale scambio è effettuato ai sensi delle disposizioni in materia di scambio di informazioni contenute nella vigente Convenzione tra Italia e USA per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

L'Italia comunica per ciascun conto statunitense:

il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN – Tax Identification Number) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto. Nel caso di un'entità non statunitense, qualora dall'applicazione delle procedure di identificazione risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti statunitensi, gli elementi da segnalare sono: il nome, l'indirizzo e l'eventuale codice fiscale statunitense (TIN) dell'entità nonché i medesimi elementi di ciascun soggetto statunitense controllante;

il numero di conto (oppure, in assenza di un numero di conto, l'equivalente funzionale);

il nome e il numero di identificazione dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione;

il saldo o il valore del conto (nel caso di un contratto di assicurazione compreso tra quelli da segnalare, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine dell'anno solare in questione (o di un altro pertinente periodo di rendicontazione) oppure, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno, il valore immediatamente prima della chiusura.

Come chiarito dal successivo articolo 3, paragrafo 3, lettera *a*), numero (1), del-l'Accordo, le informazioni relative agli ele-

menti sopra indicati devono essere ottenute e scambiate con riferimento all'anno 2014.

Per le comunicazioni relative al 2015, oltre alle informazioni già fornite nell'anno precedente, si aggiungono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera *a*), numero (2), le seguenti informazioni:

l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi nonché di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, che siano pagati o accreditati sul conto stesso nel corso dell'anno solare o di un altro periodo di rendicontazione;

per i conti diversi da quelli di deposito o di custodia, l'importo totale lordo pagato o accreditato – nel corso dell'anno solare o di un altro periodo di rendicontazione – su un conto (di pertinenza del titolare) per il quale l'istituzione finanziaria italiana è l'obbligato o il debitore. Si deve altresì segnalare l'ammontare complessivo di eventuali pagamenti (al titolare del conto) effettuati a titolo di riscatto.

Per le comunicazioni relative al 2016 e agli anni successivi, in aggiunta alle informazioni fornite nell'anno precedente, si segnalano per i conti di custodia, i controvalori lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di un altro periodo di rendicontazione durante il quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alle comunicazioni ha agito come custode, intermediario o intestatario ovvero come agente per il titolare del conto.

In sostanza, l'Accordo prevede un contenuto crescente di informazioni da scambiare, distinguendo per categorie di conti. A partire dalle comunicazioni riguardanti l'annualità 2016, il sistema va a regime e devono essere segnalate tutte le informazioni sopra riportate, senza distinzioni.

Per quanto riguarda gli USA, gli elementi da comunicare, a partire dal 2014 e per tutti i periodi successivi (articolo 3,

paragrafo 3, lettera *b*), dell'Accordo), in relazione a ciascun conto italiano sono:

il nome, l'indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona che sia un residente italiano e titolare di conto;

il numero di conto (oppure, in assenza di un numero di conto, l'equivalente funzionale);

il nome e il numero di identificazione dell'istituzione finanziaria statunitense che effettua la comunicazione;

l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;

l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto;

l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti a obblighi di comunicazione ai sensi della legislazione statunitense.

L'articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra l'Italia e gli USA.

Per quanto concerne l'Italia, viene chiarito che l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai princìpi della normativa tributaria italiana.

Le differenti tempistiche previste dal paragrafo 3 dell'articolo 3 per l'ottenimento e lo scambio delle informazioni sono già state illustrate in sede di commento all'articolo 2.

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi e documentali a carico delle istituzioni finanziarie, nella fase di prima applicazione dell'Accordo, il paragrafo 4 dell'articolo 3 prevede che, per quanto riguarda i conti preesistenti (si considera tale un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria al 30 giugno 2014), le Parti non sono tenute a ottenere e a includere nelle informazioni da scambiare il codice fiscale italiano o statunitense, a meno che esso non sia già disponibile negli archivi delle istituzioni finanziarie tenute a effettuare la comuni-

cazione. In assenza del codice fiscale, va invece comunicata la data di nascita della persona in questione, se disponibile negli archivi dell'istituzione finanziaria. Tale semplificazione opera solo per le comunicazioni relative agli anni 2014, 2015 e 2016, in quanto le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, prevedono l'impegno dell'Italia e degli USA a stabilire, entro il 1º gennaio 2017, disposizioni che obblighino i propri intermediari finanziari a richiedere il codice fiscale (rispettivamente, statunitense e italiano) dei titolari dei conti preesistenti oggetto di comunicazione, ai fini delle segnalazioni relative al 2017 e agli anni successivi.

I successivi paragrafi 5 e 6 dell'articolo 3 hanno contenuto procedurale. In particolare:

quanto ai termini per effettuare le comunicazioni tra Stati, il paragrafo 5 prevede che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui esse si riferiscono;

il paragrafo 6 – che rinvia all'articolo 25 (Procedura amichevole) della vigente Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e USA – prevede che le autorità competenti dei due Stati convengano per iscritto: a) le procedure per lo scambio automatico di cui all'articolo 2; b) le norme e procedure riguardanti la disciplina degli errori di lieve e di rilevante entità commessi dai propri intermediari nonché la prevenzione di comportamenti degli intermediari volti ad aggirare l'Accordo (articolo 5); c) le procedure per garantire che gli intermediari finanziari italiani comunichino, per gli anni 2015 e 2016, i nomi e gli importi complessivamente pagati a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante [(articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*)];

infine, il paragrafo 7 chiarisce che tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, ivi comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate.

L'articolo 4 identifica gli obblighi ai quali le istituzioni finanziarie italiane devono adempiere, per accedere ai benefici recati dall'Accordo. Il beneficio principale consiste nel mancato assoggettamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statunitense (sezione 1471 del-l'Internal Revenue Code) nei confronti di ciascuna istituzione finanziaria italiana che soddisfi determinati obblighi di identificazione, di comunicazione e di applicazione della ritenuta. In particolare, ciascun intermediario:

identifica i conti statunitensi oggetto di comunicazione e comunica all'amministrazione finanziaria italiana, con cadenza annuale, le informazioni di cui all'articolo 2, secondo le modalità e i termini descritti nell'articolo 3;

per ciascuno degli anni 2015 e 2016, comunica all'amministrazione finanziaria italiana con cadenza annuale il nome di ciascuna « istituzione finanziaria non partecipante » alla quale ha effettuato pagamenti, nonché l'importo complessivo di tali pagamenti;

si registra quale istituzione finanziaria italiana tenuta a effettuare la comunicazione;

se è un intermediario qualificato che ha scelto di assumere responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense (Qualified Intermediary with primary withholding responsibility), applica una ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti ad una « istituzione finanziaria non partecipante »;

se non è un Qualified Intermediary with primary withholding responsibility, non applica la ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a una « istituzione finanziaria non partecipante », ma fornisce le informazioni necessarie all'applicazione della ritenuta stessa all'intermediario che immediatamente lo precede nella catena dei pagamenti. Tale sistema consente di risalire la catena degli intermediari fino ad arrivare al primo intermediario con responsabilità primaria (Qualified Intermediary with primary withholding responsibility).

Un'istituzione finanziaria italiana che vìola gli obblighi sopra riportati non è automaticamente assoggettata alla ritenuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA ricevuti. L'assoggettamento a ritenuta avviene solo se, trascorso un periodo di diciotto mesi (dalla prima notifica di grave inadempienza, inviata dall'IRS alla competente autorità italiana), durante il quale viene instaurato un contraddittorio con l'amministrazione fiscale italiana, l'intermediario non ha posto rimedio alla grave non conformità agli obblighi previsti dall'IGA, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). Si tratta di una disposizione di favore che consente, anche in caso di temporanea grave non conformità, di beneficiare di un intervallo di tempo per risolvere le cause che hanno determinato la non conformità, evitando l'automatica e immediata applicazione della ritenuta nei confronti dell'intermediario italiano inadempiente. La persistenza della condizione di «grave non conformità » oltre i diciotto mesi costituisce un indizio di patologia del comportamento dell'intermediario, che non può dare diritto ai benefici previsti dall'Accordo.

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 contiene una semplificazione a beneficio delle istituzioni finanziarie italiane che dovessero, per qualsiasi motivo, mantenere conti di pertinenza di soggetti « recalcitranti » secondo la legislazione statunitense. Gli USA non richiedono a un'istituzione finanziaria italiana tenuta a effettuare la comunicazione di operare la ritenuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti corrisposti a un soggetto recalcitrante, né di chiudere il conto detenuto da tale soggetto.

Per i fondi pensione e per i piani pensionistici si rinvia all'Allegato II, relativo alle istituzioni finanziare italiane non tenute a effettuare comunicazioni e ai prodotti finanziari esenti.

Al paragrafo 5 sono previste disposizioni finalizzate a non penalizzare i gruppi finanziari transnazionali che includono « istituzioni finanziarie non partecipanti » al FATCA e che ricadono in tale categoria di intermediari per ragioni diverse dalla

propria volontà. Nel caso di gruppi finanziari multinazionali, in base alle regole ordinarie del FATCA, è sufficiente che uno solo dei componenti del gruppo sia non compliant con la normativa del FATCA affinché tutti i componenti del gruppo perdano lo status di FATCA-compliant; ciò si verifica anche nel caso in cui il componente non FATCA-compliant sia tale in ragione di un impedimento legale del Paese in cui è localizzato, salva la possibilità di mantenere lo status di FATCA-compliant per tutto il gruppo, ma solo transitoriamente.

Nel paragrafo 5 è previsto che, se un'istituzione finanziaria italiana tenuta a effettuare le comunicazioni un'istituzione considerata adempiente o beneficiaria effettiva esente ai sensi dell'Accordo) possiede un'entità controllata o una succursale (ovvero ha una consorella) che opera in una giurisdizione che impedisce a tale entità controllata o succursale (o consorella) di essere una «istituzione finanziaria estera partecipante» (o comunque un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente), tale istituzione finanziaria italiana continuerà ad essere considerata adempiente rispetto alle disposizioni dell'Accordo e ad essere trattata come tale (quindi non subirà la ritenuta del 30 per cento sui pagamenti statunitensi ricevuti) a condizione che:

a) l'istituzione finanziaria italiana tratti tale entità controllata o succursale come un'istituzione finanziaria non partecipante separata ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione e di applicazione della ritenuta alla fonte previsti dall'Accordo e la stessa entità controllata o succursale si identifichi, nei confronti di tutti gli intermediari finanziari da cui riceve pagamenti, quale istituzione finanziaria non partecipante;

b) ciascuna di tali entità controllate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e comunichi le relative informazioni, così come previsto dalla normativa statunitense, nella misura in cui ciò sia consentito dalla pertinente normativa del

Paese in cui ciascuna di tali entità controllate o succursali è localizzata;

c) tale entità controllata o succursale non solleciti specificamente il possesso di conti statunitensi da parte di soggetti non residenti nella giurisdizione in cui l'entità controllata o succursale è localizzata nonché il possesso di conti da parte di istituzioni finanziarie non partecipanti non stabilite nella giurisdizione in cui è situata tale entità controllata o succursale e a condizione che la suddetta entità controllata o succursale non sia utilizzata dall'istituzione finanziaria italiana (o da un'altra entità controllata) al fine di aggirare gli obblighi previsti dall'Accordo o dalla legislazione statunitense a seconda dei casi.

Il paragrafo 6 detta disposizioni finalizzate ad assicurare che dall'Accordo non possano scaturire trattamenti meno favorevoli, con riferimento ai termini temporali dell'avvio dello scambio di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, nel confronto tra quanto previsto dall'Accordo e quanto previsto dalla legislazione statunitense; parallelamente, si prevede che l'IRS non sia tenuta allo scambio prima che tale obbligo intervenga per l'amministrazione finanziaria italiana. Più in particolare, l'amministrazione finanziaria italiana non è obbligata a richiedere alle proprie istituzioni finanziarie e successivamente a comunicare all'IRS informazioni relative ad un anno solare precedente rispetto a quello per cui le medesime informazioni devono essere comunicate all'IRS da parte delle istituzioni finanziarie estere in base alla normativa statunitense. Analogamente, l'IRS non è obbligata ad ottenere e successivamente a scambiare con l'amministrazione finanziaria italiana informazioni relative ad un anno solare precedente quello per cui quest'ultima è tenuta ad effettuare lo scambio.

Il paragrafo 7, inoltre, concede all'Italia la possibilità di consentire alle istituzioni finanziarie italiane l'utilizzo di definizioni presenti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del tesoro statunitense in luogo di una corrispondente definizione dell'IGA e dei suoi Allegati, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'IGA stesso.

L'articolo 5 chiarisce quali procedure si applicano in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A tal fine, viene operata una distinzione tra ipotesi di errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità agli obblighi previsti dall'Accordo.

In caso di comunicazione di informazioni non corrette o incomplete o di altre violazioni di disposizioni dell'Accordo generate da errori lievi e da errori amministrativi commessi da un'istituzione finanziaria dell'altro Paese, il paragrafo 1 prevede che ognuna delle amministrazioni finanziarie notifichi la circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e che quest'ultima applichi la sua legge domestica (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette o complete ovvero per rimediare alle violazioni.

Il paragrafo 2 tratta i casi di grave mancanza di conformità. Come per le ipotesi di errori minori, è previsto che l'autorità che riceve la comunicazione informi l'autorità competente dello Stato in cui è situata l'istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, affinché quest'ultimo Stato applichi il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione di mancata conformità. A differenza dei casi in cui siano riscontrati errori amministrativi o di lieve entità, qualora la grave mancanza di conformità di un intermediario italiano perduri per diciotto mesi, gli USA tratteranno l'intermediario quale « istituzione finanziaria non partecipante ». Tale disciplina è stata più dettagliatamente illustrata in sede di commento al paragrafo 1 dell'articolo 4.

Il paragrafo 3 prevede, per entrambe le parti dell'Accordo, la possibilità di consentire alle proprie istituzioni finanziarie tenute ad effettuare le comunicazioni di affidare a soggetti terzi l'adempimento degli obblighi loro imposti e previsti nell'Accordo, mantenendo però la responsabilità per gli obblighi stessi a carico delle suddette istituzioni finanziarie.

L'articolo 6 contiene disposizioni che prevedono l'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio e la trasparenza fiscale. In particolare, nel paragrafo 1 il Governo degli USA riconosce la necessità di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio di informazioni automatico con l'Italia. Infatti, le disposizioni recate dall'articolo 2, come già anticipato in sede di illustrazione di tale articolo, non realizzano un'immediata simmetria tra le informazioni che l'Italia deve comunicare agli USA e quelle (meno dettagliate) che questi ultimi comunicano all'Italia. Tale asimmetria non è cristallizzata dall'Accordo ed è destinata ad essere eliminata o ridotta in futuro. Coerentemente, il Governo statunitense si impegna a migliorare la trasparenza e ad intensificare i rapporti di scambio con l'Italia, promuovendo idonei regolamenti e norme.

Con la disposizione contenuta nel paragrafo 2 i due Paesi si impegnano a ricercare congiuntamente soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi antielusivi perseguiti attraverso la ritenuta sui cosiddetti *foreign passthru payments* (si tratta di « pagamenti attribuibili » a pagamenti di fonte USA) e sui controvalori di cessione di attività statunitensi (cosiddetti *gross proceeds*), in maniera tale da minimizzare gli oneri di gestione.

Nel paragrafo 3 le Parti si impegnano a collaborare con altri Paesi, con l'OCSE e con l'Unione europea, per adottare un modello comune per lo scambio automatico di informazioni, adattando opportunamente i contenuti dell'Accordo, che preveda anche lo sviluppo di *standard* per l'identificazione della clientela e per le comunicazioni da parte delle istituzioni finanziarie.

Il paragrafo 4, infine, fissa un termine al periodo di semplificazione procedurale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, laddove per i conti preesistenti (quelli esistenti al 30 giugno 2014) è previsto l'esonero dall'obbligo di ottenere e scambiare il TIN nel caso in cui questo non sia già presente

negli archivi dell'istituzione finanziaria. Le Parti si impegnano a stabilire, entro il 1º gennaio 2017, regole (da applicare negli anni 2017 e seguenti) che obblighino i propri intermediari finanziari a ottenere e comunicare il codice identificativo fiscale della clientela residente nell'altro Stato per i « conti preesistenti » (quelli in essere al 30 giugno 2014).

L'articolo 7 assicura all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo in materia che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi. La clausola non rende necessaria una rinegoziazione dell'Accordo per conseguire il riallineamento delle condizioni concesse all'Italia a quelle migliorative concesse dagli USA ad altri Paesi.

In tale eventualità, gli USA notificano all'Italia le condizioni più favorevoli e le applicano automaticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo concluso tra gli USA e la giurisdizione partner che comprenda tali condizioni più favorevoli. Ciò garantisce che gli obblighi delle istituzioni finanziarie italiane saranno pari o inferiori a quelli sopportati dalle istituzioni finanziarie degli altri Paesi.

Gli articoli 8, 9 e 10 hanno contenuto procedurale e prevedono rispettivamente: *a)* la possibilità di consultazioni e modifiche; *b)* la presenza di due Allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo; *c)* le disposizioni sull'entrata in vigore, sulla durata e sulla cessazione dell'Accordo.

Il paragrafo 3 dell'articolo 10 prevede che le Parti si consultino entro il 31 dicembre 2016 per verificare se si rendano necessarie modifiche all'Accordo, alla luce dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'articolo 6, in particolare con riguardo alle soluzioni alternative al sistema delle ritenute alla fonte sui foreign passthru payments e sui gross proceeds.

2) ALLEGATI ALL'ACCORDO FATCA.

Ai sensi dell'articolo 9, i due Allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo. L'Allegato I disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti.

L'Allegato II descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti.

2A) ALLEGATO I.

L'Allegato I disciplina in modo differenziato i « conti preesistenti » (cioè quelli detenuti presso un'istituzione finanziaria alla data del 30 giugno 2014, ai sensi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *aa)*), e i « nuovi conti » (cioè quelli aperti a partire dal 1º luglio 2014). La distinzione – che opera per i conti detenuti sia da persone fisiche sia da entità – è volta a graduare l'onere a carico delle istituzioni finanziarie italiane, alleggerendolo per lo *stock* di rapporti pregressi e prevedendo invece obblighi più incisivi per i nuovi conti.

In particolare, per i conti preesistenti di persone fisiche:

(punto II, lettera A), salvo che l'istituzione finanziaria italiana non decida diversamente e sempreché le norme italiane di attuazione dell'Accordo lo consentano, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i conti finanziari con saldo o valore che non superi l'equivalente di \$ 50.000 al 30 giugno 2014, né per i contratti di assicurazione di tipo « cash value » né per i contratti di rendita aventi saldo o valore non superiore all'equivalente di \$ 250.000 al 30 giugno 2014;

(punto II, lettera B) viene fissata una procedura ordinaria per i conti di importo non rilevante, cioè con un saldo o un valore al 30 giugno 2014 compreso tra una soglia minima (l'equivalente di \$ 50.000, ovvero di \$ 250.000 per i contratti di assicurazione e per le rendite) e una soglia massima pari all'equivalente di \$ 1.000.000. Per tale categoria di conti l'istituzione finanziaria italiana verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi, al fine di individuare gli

eventuali indizi di presenza di conti statunitensi (US indicia) elencati al punto II, lettera B, paragrafo 1, dell'Allegato I (si tratta di status di cittadino statunitense o di residente negli USA del titolare del conto, luogo di nascita negli USA del titolare, indirizzo di residenza o indirizzo postale negli USA del titolare, numero di telefono negli USA del titolare, ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto mantenuto negli USA, indirizzo « c/o » oppure di fermo posta quale unico recapito, procura o potestà di firma sul conto concessa a un soggetto con indirizzo negli USA). Se dalla ricerca elettronica non emerge alcun indizio statunitense, l'istituzione finanziaria italiana non è tenuta ad effettuare ulteriori interventi (fino al momento in cui dovessero emergere uno o più indizi statunitensi). Viceversa, se la ricerca elettronica fa emergere US indicia, l'istituzione finanziaria italiana deve comunicare i dati del conto, tranne che in presenza di specifiche circostanze esimenti (elencate al punto II, lettera B, paragrafo 4, dell'Allegato I) che variano a seconda della gravità dell'indizio riscontrato. In sostanza, per i conti di importo non rilevante, la procedura è incentrata sulla ricerca negli archivi elettronici. Ciò dovrebbe costituire una notevole semplificazione operativa per le istituzioni finanziarie italiane:

viene prevista (punto II, lettera D) una procedura di verifica rafforzata in presenza di conti di importo rilevante, cioè con un saldo o valore superiore all'equivalente di \$ 1.000.000 al 30 giugno 2014, oppure al 31 dicembre di qualsiasi annualità successiva. Così come per i conti di importo non rilevante, l'intermediario avvia la procedura con la ricerca di eventuali indizi statunitensi nei propri archivi elettronici. Se il data base dell'intermediario contiene tutti i dati necessari a individuare gli US indicia, non è prevista alcuna ulteriore ricerca; in caso contrario, l'intermediario deve verificare anche i documenti cartacei contenuti nell'anagrafica principale aggiornata del cliente. La ricerca cartacea comprende altresì gli altri documenti associati al conto e acquisiti dall'intermediario nel corso degli ultimi cinque anni, se non già presenti nell'anagrafica (ad esempio, i documenti per l'apertura del conto, la documentazione acquisita ai fini antiriciclaggio, eventuali procure o potestà di firma tuttora valide, eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti). Se l'intermediario gestisce i conti di importo rilevante assegnandoli a un responsabile del rapporto (relationship manager), oltre a eseguire la ricerca negli archivi elettronici e in quelli cartacei, l'intermediario deve verificare se tale responsabile è a conoscenza del fatto che il titolare del conto è una persona statunitense. In caso positivo, tale conto (e quelli ad esso collegati) devono essere comunicati.

Per quanto concerne i nuovi conti di persone fisiche, cioè aperti dal 1º luglio 2014, si applicano le seguenti procedure:

(punto III, lettera A) salvo che l'istituzione finanziaria italiana non decida diversamente e sempreché le norme italiane di attuazione dell'Accordo lo consentano, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i conti di deposito con un saldo non superiore all'equivalente di \$ 50.000 al termine dell'anno solare, né per i contratti di assicurazione di tipo « cash value » di valore non superiore all'equivalente di \$ 50.000 al termine dell'anno solare;

(punto III, lettera B) al di fuori della casistica sopra descritta, per i nuovi conti di persone fisiche diviene prioritaria l'acquisizione di un'autocertificazione. All'atto dell'apertura del conto (o entro novanta giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto perde i requisiti di importo minimo sopra descritti) l'istituzione finanziaria italiana deve acquisire un'autocertificazione (che può essere inclusa tra i documenti necessari per l'apertura del conto), che le consenta di determinare se il titolare del conto sia un soggetto residente negli USA ai fini fiscali (un cittadino statunitense, titolare di conto, si considera residente negli USA ai fini fiscali anche se è nello stesso tempo residente ai fini fiscali anche in un altro Paese). L'istituzione finanziaria italiana effettua una verifica di coerenza di tale autocertificazione con le informazioni acquisite in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta ai fini della normativa antiriciclaggio. Se dalla procedura descritta risulta che il titolare del conto è un soggetto fiscalmente residente negli USA, l'istituzione finanziaria italiana deve comunicare tale conto e acquisire dal titolare del conto un'autocertificazione che comprende il codice fiscale (TIN) degli USA (su modello Form W-9 o altri modelli similari). Qualora dovessero emergere circostanze nuove che inducano l'intermediario a ritenere che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, esso dovrà acquisire un'autocertificazione valida dalla quale risulti che il titolare del conto è un cittadino statunitense o un soggetto fiscalmente residente negli USA. In mancanza di valida autocertificazione, l'intermediario comunicherà le informazioni sul conto, in quanto statunitense.

Per i conti preesistenti di entità, al fine di identificare i conti statunitensi oggetto di comunicazione e i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti, si applicano le seguenti regole e procedure:

(punto IV, lettera A) salvo che l'istituzione finanziaria italiana non decida diversamente e sempreché le norme italiane di attuazione dell'Accordo lo consentano, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i conti il cui saldo non sia superiore all'equivalente di \$ 250.000 al 30 giugno 2014, fino a che il saldo non superi l'equivalente di \$ 1.000.000:

(punto IV, lettere B e D) sono soggetti a verifica i conti preesistenti di entità con saldo o valore superiore all'equivalente di \$ 250.000 al 30 giugno 2014, nonché i conti con un saldo (o un valore) iniziale inferiore all'equivalente di \$ 250.000 che in seguito superi l'equivalente di \$ 1.000.000. La verifica è volta a determinare se il conto sia detenuto da una o più « persone statunitensi specifi-

cate », da entità non finanziarie estere passive (*Passive* NFFEs) controllate da uno o più « soggetti statunitensi specificati » o da istituzioni finanziarie non partecipanti. La verifica si fonda sulle informazioni sui clienti già acquisite dalle istituzioni finanziarie in virtù di disposizioni di legge (incluse le informazioni acquisite in base alle disposizioni antiriciclaggio) o in ragione dei rapporti commerciali con la clientela.

L'istituzione finanziaria comunica i dati di un conto se dalla verifica risulta che l'entità titolare del conto è un « soggetto statunitense specificato », a meno che l'istituzione non determini un diverso *status* in base a: 1) un'autocertificazione da parte del titolare (su modello IRS *Form* W-8 o IRS *Form* W-9 o su modelli similari); ovvero 2) informazioni in possesso dell'istituzione o disponibili pubblicamente.

Se l'entità titolare del conto non è un soggetto statunitense, l'intermediario italiano deve verificare se il titolare è un'istituzione finanziaria, distinguendo fra tre categorie: istituzione finanziaria italiana, istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, istituzione finanziaria non partecipante. I dati del conto sono comunicati solo se il titolare è un'istituzione finanziaria non partecipante; in tal caso la comunicazione dei dati avviene in forma aggregata. Tale comunicazione non è dovuta se l'intermediario italiano ottiene dal titolare del conto un'autocertificazione (su modello IRS Form W-8 o modelli similari) dalla quale risulti che il titolare è un'istituzione finanziaria estera certificata adempiente (Certified deemed-compliant) o un beneficiario effettivo esente (Exempt beneficial owner), come definiti nelle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti del Dipartimento del tesoro degli USA.

Qualora il titolare del conto non sia né un soggetto statunitense né un'istituzione finanziaria, l'intermediario considera il titolare quale entità non finanziaria estera (Non Foreign Financial Entity - NFFE) e deve distinguere se essa è un'entità attiva o passiva. Solo se la NFFE è passiva e i soggetti controllanti sono dei « soggetti statunitensi specificati » il conto deve essere comunicato. L'intermediario effettua tale verifica (NFFE attiva o passiva) attraverso vari sistemi, tra cui l'autocertificazione da parte del titolare del conto e le informazioni a propria disposizione in ragione dei rapporti commerciali con il cliente e degli obblighi antiriciclaggio.

In ogni caso, qualora un'istituzione finanziaria italiana venga a conoscenza o abbia ragione di credere che, per sopravvenute circostanze, l'autocertificazione o un'altra documentazione acquisita in relazione al conto sia inesatta o inattendibile, tale istituzione finanziaria è tenuta a rideterminare lo *status* del conto secondo le procedure di cui al punto IV, lettera D, sopra descritte.

Per i nuovi conti di entità, cioè per quelli aperti a partire dal 1º luglio 2014, le istituzioni finanziarie italiane devono determinare lo *status* del titolare del conto, distinguendo tra: i) soggetto statunitense specificato, ii) istituzione finanziaria italiana o istituzione finanziaria di una giurisdizione *partner*, iii) istituzione finanziaria partecipante, « istituzione finanziaria considerata adempiente » (*Deemed-Compliant Financial Institution*), beneficiario effettivo esente; iv) entità non finanziaria estera (*Non Foreign Financial Entity* - NFFE) attiva o passiva.

Se dai dati pubblicamente disponibili o in possesso dell'istituzione finanziaria italiana risulta che il titolare del conto è una NFFE attiva, un'istituzione finanziaria italiana o un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, nessun altro adempimento è richiesto. Negli altri casi, l'intermediario italiano deve ottenere dal titolare del conto un'autocertificazione che inquadri lo status del titolare in una delle rimanenti categorie sopra descritte nei punti da i) a iv). Gli obblighi di comunicazione per i conti così inquadrati sono quelli già descritti nel paragrafo precedente con riguardo ai conti preesistenti di entità.

Inoltre, l'Allegato I (al punto VI) fornisce:

alla lettera B, le definizioni necessarie agli intermediari per distinguere tra NFFE attive e passive;

alla lettera C, le modalità di aggregazione dei saldi o dei valori dei conti detenuti presso un'istituzione finanziaria italiana da una persona fisica o da un'entità. L'aggregazione è estesa a tutti i conti intrattenuti da un soggetto presso l'intermediario e presso entità collegate all'intermediario, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'intermediario consentano - attraverso un codice identificativo unico (codice fiscale, numero cliente o un altro codice) - di effettuare tale collegamento e, quindi, l'aggregazione dei relativi saldi. Per i conti cointestati a persone fisiche è attribuito l'intero saldo o valore del conto a ciascuno dei titolari. Per determinare se un conto sia di importo rilevante (superiore al controvalore di 1.000.000 di dollari) attraverso le regole di aggregazione, l'intermediario deve altresì richiedere le informazioni in possesso dell'eventuale responsabile del rapporto (Relationship Manager) per verificare se uno o più conti siano riferibili direttamente o indirettamente allo stesso soggetto;

alla lettera D vengono elencati degli esempi di prove documentali accettabili ai fini dell'identificazione (due diligence) del cliente. Tra essi figurano: i certificati di residenza fiscale emessi da un funzionario di un'amministrazione fiscale estera, i documenti di identificazione rilasciati alle persone fisiche dalle autorità competenti (ad esempio, i comuni), i certificati rilasciati alle entità dalle autorità competenti (ad esempio, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ove siano riportati la denominazione e l'indirizzo della sede dell'entità.

2B) ALLEGATO II.

L'Allegato II elenca le tipologie di istituzioni finanziarie italiane non tenute agli obblighi di comunicazione e i prodotti finanziari esenti.

L'Allegato II può essere aggiornato, mediante reciproco accordo tra le autorità competenti italiane e statunitensi, sia al fine di includervi ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere imposte statunitensi, sia allo scopo di eliminare entità, conti e prodotti che, in ragione di sopravvenute circostanze, non presentano più le suddette caratteristiche. Le procedure per l'aggiornamento potranno essere concordate (in ragione del riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'Accordo) nell'ambito della procedura amichevole prevista dall'articolo 25 della vigente Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e USA.

Le categorie di istituzioni non obbligate ad effettuare le comunicazioni (Non-Reporting Italian Financial Institutions) previste dall'Accordo sono due: i beneficiari effettivi esenti (Exempt Beneficial Owners) e le istituzioni finanziarie considerate adempienti (Deemed-Compliant Financial Institutions).

Punto I. Beneficiari effettivi esenti (Exempt Beneficial Owners). Essi, oltre a non essere tenuti ad alcun obbligo di comunicazione, non sono soggetti ad alcuna ritenuta prevista dalla normativa del FATCA sui pagamenti di fonte statunitense ricevuti, quale che sia l'intermediario da cui ricevono il pagamento (istituzione finanziaria italiana, istituzione finanziaria di una giurisdizione partner o istituzione finanziaria statunitense).

In particolare, si tratta delle categorie di istituzioni indicate di seguito:

organizzazioni governative: il Governo italiano, ogni sua suddivisione geografica, politica o amministrativa, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno di tali soggetti. Rientrano, tra l'altro, in questa categoria:

a) la società Poste italiane Spa (ad eccezione del fondo separato BancoPosta, che è soggetto alla vigilanza della Banca

d'Italia), in quanto interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento di una funzione pubblica;

b) la Cassa depositi e prestiti Spa, di cui il Governo italiano possiede il 70 per cento. Ciò in quanto: i) la Cassa gestisce il risparmio postale, che costituisce la sua principale fonte di finanziamento, e tutti i servizi relativi al collocamento e alla gestione del risparmio postale sono forniti da BancoPosta; ii) la Cassa può emettere titoli, collocati da parte di intermediari finanziari; iii) sia per il risparmio postale sia per le obbligazioni garantite (covered bonds), possono agire, in qualità di istituzioni che effettuano le comunicazioni (Reporting Financial Institution), rispettivamente BancoPosta e altre istituzioni finanziarie italiane:

organizzazioni internazionali: si tratta di un'organizzazione internazionale, o di una sua sede italiana, avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto definita quale organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o di un accordo internazionale concluso dall'Italia, nonché ogni agenzia o ente strumentale da essa interamente detenuto;

la banca centrale italiana: Banca d'Italia;

taluni fondi pensione: un fondo o un'istituzione che si qualifica come un fondo pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituite ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari versati sul conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in ciascun anno 50.000 euro.

Punto II. Istituzioni finanziarie considerate adempienti (*Deemed-Compliant Financial Institutions*). Non sono tenute ad

effettuare le comunicazioni le categorie di istituzioni finanziarie indicate di seguito:

- (i) istituzioni finanziarie locali, aventi i requisiti elencati alle lettere da (a) a (j) dell'Allegato II, che si caratterizzano per l'operatività essenzialmente « locale » dell'istituzione. Il principale requisito, contenuto nella lettera (e), prevede che almeno il 98 per cento dei conti (calcolato in valore) mantenuti presso l'istituzione finanziaria deve essere detenuto da soggetti (persone fisiche ed entità) residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- (ii) taluni organismi di investimento collettivo. Rientra in questa categoria un'entità di investimento (definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera (j), dell'Accordo) che sia un organismo di investimento collettivo regolamentato dalla legge italiana:
- a) se tutte le quote nell'organismo di investimento collettivo incluse le quote di capitale di debito eccedenti l'equivalente di 50.000 dollari sono detenute da (o per il tramite di) una o più istituzioni finanziarie diverse da istituzioni finanziarie non partecipanti. In tal caso, l'organismo di investimento collettivo è considerato adempiente (Deemed-Compliant) e gli obblighi di comunicazione sulle quote dell'organismo collettivo sono adempiuti dagli intermediari (tenuti alla comunicazione) attraverso i quali le quote sono detenute;
- b) al di fuori del caso descritto nella precedente lettera a), se le informazioni sulle quote di un organismo di investimento collettivo sono comunicate dal medesimo organismo o da un'altra entità di investimento. In tale fattispecie, gli obblighi di comunicazione su tali quote da parte di tutte le altre entità di investimento collegate al suddetto organismo si ritengono adempiuti. Tale previsione consente, ad esempio, nel caso di un asset manager di una pluralità di fondi comuni di investimento mobiliare che comunica i dati sulle quote di tali fondi, di esaurire gli obblighi di comunicazione all'amministra-

zione finanziaria italiana in capo ai singoli fondi.

La sola circostanza che l'organismo di investimento collettivo abbia emesso azioni al portatore non è di per sé preclusiva della qualifica di « *Deemed-Compliant* » prevista dalle lettere *a*) e *b*), sempreché siano rispettate le seguenti condizioni:

che l'organismo di investimento collettivo non abbia emesso alcuna quota al portatore dopo il 31 dicembre 2012;

che quando tali azioni al portatore sono presentate per il riscatto o per un altro pagamento, l'organismo di investimento collettivo (o un'istituzione finanziaria italiana tenuta ad effettuare le comunicazioni) assolva gli obblighi di identificazione di cui all'Allegato I e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni;

infine, che l'organismo di investimento collettivo adotti politiche e procedure che garantiscano che tali azioni siano riscattate al più presto e, in ogni caso, prima del 1º gennaio 2017;

(iii) organizzazioni non-profit. Rientrano tra le istituzioni considerate adempienti (Deemed-Compliant) anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nel registro tenuto dall'Agenzia delle entrate (anagrafe delle ONLUS), ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Punto III. *Prodotti esenti*. Sono categorie di conti e prodotti tenuti presso un'istituzione finanziaria italiana che non vengono considerati conti finanziari e, pertanto, non sono oggetto di rilevazione e comunicazione. Si tratta di:

A) fondi pensione, inclusi i piani pensionistici individuali forniti da un'impresa di assicurazione italiana autorizzata, a condizione che il fondo o il piano pensionistico sia considerato tale dalla normativa italiana e che la contribuzione individuale volontaria sia limitata dalla

normativa italiana di riferimento o non ecceda la somma di 50.000 euro in ciascun anno:

B) contratti stipulati dai datori di lavoro per assicurare ai dipendenti il pagamento del trattamento di fine rapporto (polizze collettive per il trattamento di fine rapporto a beneficio dei dipendenti).

3) NORME DI ESECUZIONE.

L'articolo 3 del disegno di legge, in considerazione del quadro giuridico internazionale e allo scopo di garantire una disciplina sistematica della materia, rinvia ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 le disposizioni di ordine interno necessarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di tipo IGA 1 con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con i Governi di altri Paesi esteri secondo lo standard dell'OCSE.

L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo.

Tra i soggetti che sono tenuti agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate si menzionano espressamente le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie, le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti.

Non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame le stabili organizzazioni delle indicate istituzioni finanziarie situate all'estero.

Al comma 2 viene prevista l'emanazione di decreti ministeriali volti a stabilire le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di un soggetto non residente fiscalmente in Italia sia di un cittadino statunitense ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.

I primi due commi attengono ai nuovi conti finanziari. In tal caso, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, ove previsto in tale Paese, e un'attestazione di residenza fiscale, nonché, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense.

Il termine « attestazione di residenza fiscale » comprende tutti i documenti che possono essere presentati dal soggetto intestatario del conto finanziario, cioè un certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità fiscale, un'autocertificazione di residenza fiscale e, nel caso di un soggetto residente negli USA o di un cittadino statunitense ovunque residente, anche un documento di identità rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.

Inoltre, in relazione alle persone fisiche, devono essere acquisiti anche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo e, limitatamente ai cittadini statunitensi, la documentazione attestante la cittadinanza; invece, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere acquisite la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

Peraltro, nella particolare ipotesi in cui il nuovo conto finanziario sia aperto da parte di entità non finanziarie passive, ovunque residenti, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, in aggiunta agli elementi informativi relativi alle entità, anche il codice fiscale, l'attestazione di residenza e i dati identificativi delle persone fisiche non residenti che esercitano il controllo su tali entità. A tal

fine valgono le disposizioni in materia di titolare effettivo come previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Gli obblighi indicati hanno una diversa decorrenza, a seconda che si tratti: *a)* di conti finanziari aperti da soggetti residenti negli USA, da cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché da entità non finanziarie passive non statunitensi ovunque residenti che hanno una o più persone fisiche residenti negli USA o da cittadini statunitensi che esercitano il controllo sulle suddette entità; *b)* di conti finanziari aperti da soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA e da entità non finanziarie passive ovunque residenti.

I previsti adempimenti, cui sono tenute le istituzioni finanziarie, dovranno essere espletati per i conti aperti a decorrere dal 1º luglio 2014 nel primo caso e per i conti aperti a partire dal 1º gennaio 2016 nel secondo caso (commi 3 e 4). Ciò in considerazione delle diverse previsioni di avvio dell'attività di cooperazione indicate rispettivamente dalla normativa FATCA e dagli accordi (basati sul CRS) che verranno firmati dall'Italia con Paesi diversi dagli USA.

Nel caso di conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 (conti finanziari preesistenti), di pertinenza di soggetti residenti negli USA ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, le istituzioni finanziarie italiane, come previsto dalla normativa FATCA, sono tenute ad acquisire il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017, anche nei confronti delle persone fisiche residenti negli USA o dei cittadini statunitensi che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti. Sono state invece demandati al previsto decreto ministeriale le modalità e i termini di rilevazione dei dati presenti negli archivi informatici delle istituzioni finanziarie, già disciplinate dall'Allegato I all'Accordo IGA con gli USA con aspetti differenti a seconda che si tratti di conti di importo non rilevante (low value accounts) o di conti di importo rilevante (high value accounts).

Per i conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA, esistenti prima della data di avvio del CRS e cioè alla data del 31 dicembre 2015, dovranno essere acquisiti - entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di attuazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni conclusi dall'Italia con i Governi di Paesi esteri - il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, a condizione che questo codice sia previsto in tale Paese, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

Il comma 7, come previsto dall'Accordo intergovernativo con gli USA, dispone che, a partire dall'anno d'imposta 2015, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute a mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante. Tale adempimento opera « a regime » – e non in via transitoria, per il biennio 2015 e 2016 - in ragione dell'impegno reciproco assunto dai due Paesi di individuare dal 1º gennaio 2017 una soluzione più stringente per il raggiungimento degli obiettivi antielusivi perseguiti in merito ai «pagamenti attribuibili» a pagamenti di fonte USA (foreign passthru payments) e ai controvalori di cessione di attività statunitensi (gross proceeds).

Con il comma 8 viene stabilito che le istituzioni finanziarie devono adempiere gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali (due diligence) per identificare i conti finanziari oggetto di comunicazione nonché, per la normativa del FATCA, i pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti, applicando le procedure indicate nell'Allegato I all'Accordo IGA con gli USA e negli accordi per lo scambio automatico di informazioni che saranno conclusi tra il nostro Paese e i Governi di altri Stati esteri e disciplinate nei relativi decreti ministeriali di attuazione.

Con il comma 9 viene introdotto un obbligo di conservazione di dati e di evidenze al fine di consentire un adeguato

svolgimento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, per garantire la corretta applicazione dei pertinenti accordi. In particolare, con la disposizione in esame è stato previsto che le istituzioni finanziarie dovranno conservare la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la prevista comunicazione all'Agenzia delle entrate, ovvero, nei casi di omessa comunicazione. fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

L'articolo 6 prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle deformazioni. Il comma 2 prevede che i fornitori terzi di servizi possono trasmettere alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai suddetti obblighi. Il comma 3 rinvia ai pertinenti decreti ministeriali l'individuazione delle modalità e dei termini per l'applicazione dei commi 1 e 2.

Gli articoli 7 e 8 contengono esclusivamente disposizioni di attuazione dell'Accordo IGA, in quanto si riferiscono al previsto obbligo di applicazione di un prelievo del 30 per cento sui proventi di fonte statunitense corrisposti alle istituzioni finanziarie non partecipanti.

In particolare, l'articolo 7 riguarda i soli intermediari italiani che già oggi hanno concluso un contratto di diritto privato con l'IRS, con cui hanno scelto di rivestire il ruolo di intermediari qualificati (Qualified Intermediaries) con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute (primary withholding responsibility). A carico di tali soggetti viene introdotto, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo IGA, l'obbligo di applicare, per conto dell'amministrazione fiscale statunitense, un prelievo alla fonte del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante. Con il comma 2 viene specificato che le modalità di applicazione di tale prelievo sono regolate dal pertinente decreto ministeriale, trattandosi di aspetti di carattere procedurale.

L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute e che si limitano a fornire le informazioni necessarie all'applicazione di tale prelievo. Per questa categoria di intermediari viene introdotto l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense (fino ad arrivare al primo intermediario avente la qualifica di Qualified Intermediary with primary withholding responsibility) i dati necessari per applicare il suddetto prelievo. Al fine di regolamentare gli aspetti procedurali connessi al previsto prelievo alla fonte, anche in tal caso è demandata al decreto ministeriale la determinazione delle modalità di applicazione del suddetto adempimento.

L'articolo 9 contiene il regime sanzionatorio. Con i commi 1 e 2 sono stabilite le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate.

In particolare, è disposto che la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e la mancata acquisizione dei dati richiesti comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e che tale sanzione si applica anche nei casi di omessa, incompleta o

inesatta comunicazione delle informazioni indicate all'articolo 4, comma 1, della legge. Si tratta della sanzione pecuniaria da 2.065 euro a 20.658 euro.

Con il comma 3 è disposto che, qualora l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni da fornire ai fini del prelievo del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti comporti un'omessa o carente effettuazione di tale prelievo, dovrà essere applicata una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato, nei confronti di chi ha effettuato la comunicazione incompleta o ha omesso tale comunicazione.

La misura della sanzione è stata così determinata alla luce del presupposto che nella fattispecie non si è in presenza di una ritenuta alla fonte italiana, ma di un prelievo commisurato ad una ritenuta estera, operato per conto dell'amministrazione fiscale statunitense. Pertanto, la sanzione applicabile deve consentire il recupero dell'intero prelievo non effettuato.

Con riferimento alla sanzione prevista dal comma 3, si è voluto evitare l'applicazione di una duplice sanzione (da parte italiana e da parte statunitense) nei confronti delle istituzioni finanziarie che, avendo assunto la qualifica di intermediari qualificati mediante la sottoscrizione di un accordo con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli USA, risultano assoggettate a uno specifico regime sanzionatorio statunitense.

Con l'articolo 10 viene specificato, al fine di evitare dubbi interpretativi, che le disposizioni in esame, essendo finalizzate a perseguire gli obiettivi di carattere fiscale derivanti dagli accordi in questione, non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e non apportano pertanto alcuna modifica alla stessa. Tale normativa, che ha scopi diversi da quelli fiscali, continua quindi a trovare applicazione secondo le regole e le procedure da essa stabilite.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Articoli da 4 a 9.

Le norme in esame introducono le disposizioni relative agli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di tipo IGA 1 con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo standard dell'OCSE.

In particolare, l'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Inoltre, lo stesso articolo, al comma 2, prevede che le modalità di rilevazione e di trasmissione nonché il contenuto e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle suddette informazioni sono stabilite con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati in attuazione degli accordi per lo scambio automatico di informazioni in vigore tra il Governo della Repubblica italiana e Governi di Stati esteri.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di adeguata verifica e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di un soggetto non residente fiscalmente in Italia sia di un cittadino statunitense ovunque residente fiscalmente, nonché, per quanto concerne la normativa FATCA, ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.

L'articolo 6 prevede per le istituzioni finanziarie la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica, acquisizione e comunicazione.

Gli articoli 7 e 8 contengono le disposizioni attuative dell'Accordo IGA e si riferiscono all'obbligo di applicazione di un prelievo del 30 per cento sui proventi di fonte statunitense corrisposti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. In particolare, l'articolo 7 riguarda i soli intermediari italiani che già oggi hanno concluso un contratto di diritto privato con l'IRS, mentre l'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati, e per i quali viene introdotto l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense (fino ad arrivare al primo intermediario avente la qualifica di *Qualified Intermediary with primary withholding responsibility*) i dati necessari per applicare il

suddetto prelievo. In particolare, in merito alla suddetta ritenuta del 30 per cento, si evidenzia che dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito, trattandosi di prelievi che verranno successivamente riversati al Paese corrispondente.

L'articolo 9, infine, contiene il regime sanzionatorio.

In considerazione della natura procedurale delle disposizioni in esame, si stima che dall'attuazione delle stesse non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La legge di ratifica dell'Accordo concluso tra l'Italia e gli USA con il fine di contrastare congiuntamente con sempre maggiore incisività l'evasione fiscale internazionale definisce l'applicazione, nei rapporti finanziari tra i due Paesi, delle disposizioni normative introdotte negli USA in tale ambito (FATCA).

Come noto, infatti, l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale internazionale ha da sempre rappresentato una priorità per l'Italia, confermata costantemente dal nostro Paese presso tutte le sedi internazionali, sia bilaterali che multilaterali. Il perseguimento di tale obiettivo ha peraltro trovato una significativa convergenza con i più recenti sviluppi registratisi nel contesto internazionale, nel quale è stata intrapresa una decisa azione a sostegno della necessità per gli Stati di dotarsi di efficaci strumenti basati sullo scambio automatico di informazioni e sull'effettiva trasparenza a fini fiscali.

Ci si riferisce, più specificamente, alla circostanza che nell'*Hire Act* 2010, approvato dal Congresso degli USA, è stato inserito, al fine di contrastare l'evasione fiscale *offshore* da parte di cittadini o residenti statunitensi, il FATCA, un complesso di disposizioni che individua precisi obblighi di identificazione e di comunicazione da parte degli intermediari finanziari esteri in relazione ai rapporti finanziari intrattenuti con la clientela statunitense. In mancanza di tempestiva e corretta applicazione di tali obblighi da parte delle predette istituzioni finanziarie, verrà applicata una ritenuta del 30 per cento su ogni reddito di provenienza statunitense che affluisca verso tali istituzioni.

La richiamata normativa statunitense se, da un lato, è in linea con l'obiettivo condiviso anche da altri Paesi, tra cui l'Italia, di dotarsi di strumenti sempre più efficaci in chiave anti-evasione internazionale, avrebbe d'altra parte comportato, nell'ipotesi dell'applicazione unilaterale da parte degli USA delle disposizioni interne del FATCA, rilevanti problemi di ordine giuridico e operativo a carico delle istituzioni finanziarie italiane.

Parimenti, anche le istituzioni finanziarie di altri Paesi europei (nonché extraeuropei) avrebbero incontrato le medesime difficoltà derivanti da un'applicazione unilaterale della normativa statunitense.

Per tali motivi, nel febbraio 2012 è stato avviato un negoziato multilaterale tra gli USA e i cinque maggiori Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna), nel corso del quale i citati Paesi hanno costantemente rappresentato all'amministrazione statunitense la necessità di ridurre, il più possibile, l'impatto e gli oneri per le proprie istituzioni finanziarie in relazione

alla implementazione della disciplina FATCA, nonché di assicurare la reciprocità dello scambio di informazioni al fine di conseguire un analogo avanzamento in termini di efficacia degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale di natura internazionale.

Ad esito di tale negoziato multilaterale, nel luglio 2012 è stato definito e pubblicato un modello di accordo intergovernativo per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni da e verso gli USA. La definizione di tale modello ha consentito la successiva fase della stipula dei singoli accordi bilaterali tra ciascuno dei menzionati Paesi dell'Unione europea e gli USA, composti da una parte comune (testo dell'Accordo, più l'Allegato I relativo agli obblighi dichiarativi e di identificazione) e da un'ulteriore parte che tiene conto delle specificità di ciascun Paese (Allegato II, che identifica le categorie delle istituzioni che non sono tenute alle comunicazioni e i prodotti finanziari esenti).

L'Accordo intergovernativo tra Italia e USA, firmato in data 10 gennaio 2014, reca essenzialmente i seguenti benefici per le istituzioni finanziarie italiane:

- a) l'esenzione dalla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense percepiti dalle istituzioni finanziarie localizzate in Italia e la conseguente eliminazione dell'obbligo per tali istituzioni di stipulare, al fine di evitare l'applicazione di tale ritenuta, separati accordi individuali di natura contrattuale con le autorità fiscali statunitensi;
- b) la rimozione dei principali ostacoli giuridici all'assolvimento, da parte delle istituzioni finanziarie, degli obblighi previsti dal FATCA (ad esempio, l'obbligo di chiusura dei conti dei clienti che non consentono la divulgazione delle informazioni che li riguardano cosiddetti « recalcitrant » e la trasmissione diretta dei dati dei clienti all'Internal Revenue Service che avrebbe comportato la violazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali);
- c) la riduzione e la semplificazione degli oneri amministrativi, attraverso ad esempio l'allineamento dei requisiti di identificazione della clientela (due diligence) alle regole della normativa antiriciclaggio, l'utilizzo ove possibile di informazioni già in possesso degli intermediari, il mantenimento delle relazioni con il fisco italiano (e non con quello degli USA) quanto agli obblighi di comunicazione;
- d) la limitazione degli obblighi di applicazione della ritenuta del 30 per cento sui proventi di fonte statunitense corrisposti alle istituzioni finanziarie estere non coperte da un accordo FATCA (FFIs non-FATCA Compliant) alle sole istituzioni che già rivestono il ruolo di Qualified Intermediaries aventi responsabilità primaria quanto all'applicazione delle ritenute (primary withholding responsibility). Ciò consentirà alla quasi totalità delle istituzioni finanziarie italiane di essere sollevate dall'obbligo di effettuare ritenute, in quanto queste verranno operate soltanto da intermediari che già hanno assunto tale responsabilità primaria ai fini dei Qualified Intermediaries.

Oltre alle predette semplificazioni per le istituzioni finanziarie italiane, l'Accordo reca anche benefici per l'amministrazione finanziaria italiana in chiave antievasione internazionale. Infatti l'Accordo, che è ispirato al principio di reciprocità, prevede che a fronte delle

informazioni che verranno fornite da parte italiana agli USA, la parte statunitense si è impegnata a fornire all'Italia le informazioni che vengono attualmente raccolte dall'amministrazione finanziaria americana, nonché a raggiungere in futuro livelli equivalenti nello scambio di informazioni.

Al di là dello specifico Accordo in esame, si segnala che l'attuale evoluzione internazionale assegna una grande valenza ai contenuti degli accordi di tipo FATCA, in quanto tali contenuti costituiranno con ogni probabilità il nuovo standard di scambio automatico di informazioni di natura fiscale tra Stati. L'efficacia di questo tipo di accordi è stata infatti sottolineata dagli stessi cinque maggiori Stati dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) che hanno formalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di avere deciso di avviare i lavori finalizzati a definire uno strumento « pilota » di scambio automatico di informazioni multilaterale tra Paesi dell'Unione europea, avente le medesime caratteristiche del modello di accordo concordato con gli USA, invitando anche altri Stati membri dell'Unione europea a prendere parte al progetto e auspicando un ruolo di guida per l'Europa nell'affermazione di un sistema globale di scambio automatico di informazioni. La Commissione europea e la Presidenza di turno dell'Unione europea hanno accolto con favore tale iniziativa.

Infine, in un contesto più ampio, si sottolinea che il G20 tenutosi a Washington il 18 e 19 aprile 2013 ha indicato nel proprio comunicato che lo scambio automatico di informazioni è destinato a diventare lo *standard* internazionale. Si segnala che, dal proprio canto, anche l'OCSE ha avviato lavori finalizzati a definire un « *Common Reporting Standard* » basato in larga parte sullo schema FATCA.

In tale prospettiva sono state inserite nell'ambito della legge di ratifica disposizioni concernenti gli adempimenti a carico delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni sia con gli USA che con altri Stati esteri.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con l'intervento in esame si recepisce a livello nazionale un Accordo che costituisce attuazione pattizia di una normativa statunitense. Tale normativa, operativa dal 1º gennaio 2014 e introdotta con l'*Hiring Incentives to Restore Employment Act (Hire Act* del 2010) rappresenta, pertanto, una novità sia nel panorama internazionale che nazionale. L'Accordo oggetto del presente intervento introduce un nuovo *standard* di scambio di informazioni fiscali, su base automatica e a condizione di reciprocità, che si svolgerà nel quadro della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, fatta a Washington il 25 agosto 1999 ed entrata in vigore il 16 dicembre 2009 (ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 20).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti e in particolare restano ferme le disposizioni di cui al decreto

legislativo n. 231 del 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in particolare con quello stabilito all'articolo 80 della Costituzione che prevede che le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali e con quello di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, che riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi della specie con altri Stati; pertanto l'Accordo è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali. Nel caso di specie, pertanto, non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo è quindi obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi della specie con gli USA.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussiste giurisprudenza o giudizio di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Si ritiene che le disposizioni dell'Accordo non presentino aspetti di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

È importante evidenziare che lo scambio di informazioni tra Italia e USA (su base automatica e a condizione di reciprocità), previsto dall'Accordo, si svolgerà nel quadro della vigente convenzione fiscale bilaterale in materia di doppie imposizioni.

Tra i due Paesi, infatti, è attualmente in vigore la citata Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. All'articolo 26 della Convenzione è previsto che le autorità competenti dei due Paesi si scambino le « informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione (...) nonché per evitare le frodi o le evasioni fiscali ». La procedura dello scambio di informazioni può riguardare anche imposte non rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione. All'articolo 1, paragrafo 20, del Protocollo, infatti, viene precisato che ai fini dell'articolo 26 (« Scambio di informazioni ») della Convenzione, quest'ultima si applica alle imposte « di ogni genere » prelevate da uno Stato contraente.

Infine, in materia di riservatezza, l'articolo 3, paragrafo 7, dell'Accordo tra Italia e USA chiarisce che tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla vigente Convenzione contro le doppie imposizioni, ivi comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

In considerazione della specificità della materia oggetto dell'intervento, si ritiene che lo stesso non presenti aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

In tale contesto, si sottolinea come l'Accordo sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia in diverse sedi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Gli altri Stati membri dell'Unione europea che hanno concluso analoghi accordi con gli USA sono la Francia, la Germania, l'Italia, il Regno Unito e la Spagna.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 1 dell'Accordo fornisce una serie di definizioni dei termini utilizzati, sia sotto il profilo soggettivo, essendo identificate le principali categorie di soggetti interessati dall'applicazione dell'Accordo (vengono fornite, ad esempio, le definizioni di « istituzione finanziaria », « istituzione di custodia », « istituzione di deposito », « entità di investimento », « impresa di assicurazioni specificata » e numerose altre), sia sotto il profilo oggettivo, ad esempio mediante le definizioni di « conto finanziario », « conto di deposito », « conto di custodia » e altre.

Tali definizioni sono finalizzate a garantire un'uniformità applicativa dell'Accordo, non avendo valore precettivo ma esclusivamente di ausilio agli operatori nell'interpretazione del testo normativo.

Viene in ogni caso previsto che ogni termine non diversamente definito nell'Accordo ha il significato che ad esso è attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte che applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili di tale Parte sul significato attribuito al termine a norma di altre leggi di tale Parte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel progetto risultano corretti anche riguardo alle successive modifiche e integrazioni.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa non è stata utilizzata in quanto non esiste un previgente atto normativo che disciplini la medesima materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nell'atto normativo non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti e pertanto non si è provveduto alla loro traduzione in norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'atto normativo non sono previste disposizioni che hanno effetto retroattivo o di reviviscenza di norme abrogate in precedenza o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo richiede l'adozione di disposizioni normative di natura primaria e secondaria. In particolare, al fine di adempiere agli impegni assunti con l'Accordo da parte del Governo italiano, si rende necessario introdurre disposizioni concernenti gli obblighi imposti alle istituzioni finanziarie italiane in termini di: acquisizione di dati su conti finanziari e su pagamenti, comunicazioni all'amministrazione finanziaria italiana, eventuale prelievo alla fonte e relativo apparato sanzionatorio. Tali disposizioni sono state direttamente inserite nell'ambito della legge di ratifica dell'Accordo al fine di consentirne l'applicazione entro il 1° luglio 2014, data a partire dalla quale diventeranno operativi gli obblighi di due diligence, di identificazione e di prelievo della ritenuta sui pagamenti di fonte statunitense. È inoltre prevista la successiva emanazione di decreti ministeriali volti a stabilire le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni raccolte dalle istituzioni finanziarie italiane.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

In considerazione della natura procedurale delle disposizioni in esame, si stima che dall'attuazione delle stesse non derivino oneri per il bilancio dello Stato e non si ascrivano effetti finanziari; pertanto, allo stato non si ritiene di dover commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche sull'argomento.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la Compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da Accordi tra l'Italia e altri Stati esteri", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 24.04.2014

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo cel Dipartimento per gli Affail (fiuridie) e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dal-l'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

ART. 4.

(Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate).

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane

Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Art. 5.

(Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti).

- 1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
- a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense:
- b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
- c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

- 2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario, da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere *a*) e *c*) del comma 1, le informazioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.
- 3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi
- 4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
- 5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.
- 6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
- 7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei

pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.

- 8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.
- 9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

Art. 6.

(Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie).

- 1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.
- 2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei

dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 7.

(Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense).

- 1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.
- 2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

ART. 8.

(Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte).

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono

pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *ii*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera *r*), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9.

(Sanzioni).

- 1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4. comma 1.
- 3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.

ART. 10.

(Disposizioni applicabili).

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

ART. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE E AD APPLICARE LA NORMATIVA FATCA

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (ciascuno "Parte") intrattengono relazioni strette e di lunga data in materia di reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un accordo finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale, sviluppando ulteriormente tali relazioni,

Considerando che l'Articolo 26 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, fatta a Washington il 25 agosto 1999, ("la Convenzione") autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, anche su base automatica,

Considerando che gli Stati Uniti d'America hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che introducono obblighi di comunicazione per le istituzioni finanziarie in relazione a determinati conti,

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana sostiene la finalità di *policy* alla base del FATCA che è quella di migliorare la *compliance* fiscale,

Considerando che il FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui quella che le istituzioni finanziarie italiane possano non essere in grado di adempiere a taluni aspetti del FATCA a causa di ostacoli interni di natura giuridica,

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America raccoglie informazioni in relazione a determinati conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi detenuti da residenti della Repubblica Italiana e si impegna a scambiare tali informazioni con il Governo della Repubblica Italiana ed a perseguire livelli equivalenti di scambio,

Considerando che le Parti si impegnano a collaborare a lungo termine per il conseguimento di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie,

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America riconosce la necessità di coordinare gli obblighi di comunicazione previsti dal FATCA con altri obblighi dichiarativi fiscali statunitensi a carico delle istituzioni finanziarie italiane al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni,

Considerando che un approccio intergovernativo all'applicazione della normativa FATCA risolverebbe gli ostacoli di carattere giuridico e ridurrebbe gli oneri a carico delle istituzioni finanziarie italiane,

Considerando che le Parti desiderano concludere un accordo per migliorare la compliance fiscale internazionale e consentire l'applicazione della normativa FATCA sulla base delle comunicazioni interne e del reciproco scambio automatico ai sensi della Convenzione e fatti salvi gli obblighi di riservatezza ed altre tutele ivi previsti, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione,



le Parti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente accordo e dei relativi allegati ("Accordo"), i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:
 - a) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, compresi i relativi Stati, e, usato in senso geografico, designa il territorio degli Stati Uniti d'America, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all'interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; il termine, tuttavia, non comprende i Territori degli Stati Uniti. Ogni riferimento a uno "Stato" degli Stati Uniti comprende il Distretto di Columbia.
 - b) il termine "Territorio degli Stati Uniti" designa le Samoa americane, il Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali, Guam, il Commonwealth di Portorico, o le Isole Vergini americane.
 - c) il termine "IRS" designa l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti.
 - d) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e, usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica Italiana, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all'interno della quale la Repubblica Italiana può esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale:
 - e) il termine "giurisdizione partner" designa una giurisdizione che ha in vigore un accordo con gli Stati Uniti per facilitare l'applicazione della normativa FATCA. L'IRS pubblicherà un elenco comprendente tutte le giurisdizioni partner.
 - f) il termine "autorità competente" designa:
 - (1) nel caso degli Stati Uniti, il Segretario al Tesoro o un suo delegato; e
 - (2) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 - g) il termine "istituzione finanziaria" designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o una impresa di assicurazioni specificata.
 - h) il termine "istituzione di custodia" designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è determinata come pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.
 - i) il termine **"istituzione di deposito"** designa ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.



- j) il termine "entità di investimento" designa ogni entità che svolge quale attività economica (o è gestita da un'entità che svolge quale attività economica) una o più delle seguenti attività o operazioni per o per conto di un cliente:
 - (1) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.); valuta estera; strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici; valori mobiliari; o negoziazione di *future* su merci;
 - (2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - (3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto di terzi.
 - Il presente *sub*-paragrafo 1j) è da interpretarsi conformemente alla terminologia utilizzata nella definizione di "istituzione finanziaria" nelle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.
- k) il termine "impresa di assicurazioni specificata" designa ogni entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita (cash value insurance contract) o è obbligata ad effettuare dei pagamenti in relazione a tali contratti.
- l) il termine "istituzione finanziaria italiana" designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale succursale è situata in Italia.
- m) il termine "istituzione finanziaria di una giurisdizione partner" designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partner, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partner, se tale succursale è situata nella giurisdizione partner.
- n) il termine "istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione" designa un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione, a seconda del contesto.
- o) il termine "istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione" designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non è un'istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione.
- p) il termine "istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione" designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria che è residente negli Stati Uniti, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori degli Stati Uniti, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente negli Stati Uniti, se tale succursale è situata negli Stati Uniti, a condizione che l'istituzione finanziaria o la succursale abbia il controllo, riceva, o detenga la custodia del reddito in relazione al quale è richiesto lo scambio di informazioni ai sensi del sub-paragrafo 2b) dell'Articolo 2 del presente Accordo.



- q) il termine "istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione" designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana, o altra entità residente in Italia, che è identificata nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione o che altrimenti si configura come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in vigore alla data della firma del presente Accordo.
- r) il termine "istituzione finanziaria non partecipante" designa un'istituzione finanziaria estera non partecipante, secondo la definizione attribuita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ma non comprende un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner diversa da un'istituzione finanziaria considerata come istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell'Articolo 5 del presente Accordo o ai sensi della corrispondente disposizione presente in un accordo tra gli Stati Uniti ed una giurisdizione partner.
- s) il termine "conto finanziario" designa un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria e comprende:
 - (1) nel caso di un'entità che è un'istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un'entità d'investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato);
 - (2) nel caso di un'istituzione finanziaria non descritta nel precedente sub-paragrafo l(s)(1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato), se (i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito è determinato, direttamente o indirettamente, principalmente facendo riferimento ad attività che danno origine a pagamenti che possono essere soggetti a ritenuta alla fonte statunitense e (ii) la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi del presente Accordo; e
 - (3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di una indennità di invalidità prevista in base a un conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell'Allegato II.

Nonostante quanto precede, il termine "conto finanziario" non comprende alcun conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell'Allegato II. Ai fini del presente Accordo, le quote sono "regolarmente negoziate" se c'è un significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e per "mercato mobiliare regolamentato" si intende un mercato che è ufficialmente riconosciuto e vigilato dall'autorità governativa dove lo stesso è localizzato e che ha un significativo valore annuale di azioni negoziate. Ai fini di questo sub-paragrafo 1(s), una quota in un'istituzione finanziaria non è "regolarmente negoziata" e sarà trattata come un conto finanziario se il titolare della quota (diverso dall'istituzione finanziaria che agisce come



intermediario) è iscritto nei registri di tale istituzione finanziaria. La previsione che precede non si applica a quote già iscritte nei registri dell'istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e con riferimento a quote già iscritte nei registri di tale istituzione finanziaria a partire dalla data del 1° luglio 2014, un'istituzione finanziaria non è tenuta ad applicare la precedente previsione prima del 1° gennaio 2016.

- t) Il termine "conto di deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da una impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.
- u) Il termine "conto di custodia" designa un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) a beneficio di un'altra persona che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto detenuto a fini di investimento (compresi, ma non solo, azioni o titoli di una società di capitali, pagherò, obbligazioni o altro titolo di credito, operazioni in valuta o su merci, credit default swap, swap basati su un indice non finanziario, contratti su capitali figurativi, contratti di assicurazione e contratti di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato).
- v) Il termine "quota nel capitale di rischio" designa, nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, si considera che una quota a titolo di capitale è detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona statunitense specificata è considerata un beneficiario di un trust estero se tale persona statunitense specificata ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
- w) Il termine "contratto di assicurazione" designa un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, patologie, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
- x) Il termine "contratto di rendita" designa un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alla aspettativa di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità alle leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base a cui l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
- y) Il termine "contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract)" designa un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio fra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato superiore a \$50,000.



- z) Il termine "valore maturato (cash value)" designa il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e (ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nonostante quanto precede, il termine "valore maturato" non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione quali:
 - (1) un'indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisca un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - (2) un rimborso all'assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita) in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto di assicurazione, o derivante da una rideterminazione del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga; o
 - (3) un dividendo all'assicurato basato sulla esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato.
- aa) Il termine "conto oggetto di comunicazione" designa un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto italiano oggetto di comunicazione, a seconda del contesto.
- Il termine "conto italiano oggetto di comunicazione" designa un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione se: (i) nel caso di un conto di deposito, il conto è detenuto da una persona fisica residente in Italia e su tale conto sono versati più di \$10 di interessi in qualsiasi anno solare; o (ii) nel caso di un conto finanziario diverso da un conto di deposito, il titolare del conto è un residente dell'Italia, comprese le entità che certificano di essere residenti in Italia ai fini fiscali, in relazione al quale è pagato o accreditato reddito di fonte statunitense che è soggetto a comunicazione in base al capitolo 3 del sottotitolo A o al capitolo 61 del sottotitolo F dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti.
- Il termine "conto statunitense oggetto di comunicazione" designa un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non statunitense con una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata. Nonostante quanto precede, un conto non è assimilato ad un conto statunitense oggetto di comunicazione se tale conto non è identificato come un conto statunitense oggetto di comunicazione in seguito all'applicazione delle procedure di adeguata verifica idi cui all'Allegato I.
- dd) Il termine "titolare di conto" designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o intermediario, non è trattato come se detenesse il conto ai fini del presente Accordo, e tale altra persona è considerata come titolare del conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il



quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, il titolare di conto è qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata un titolare di conto.

- ee) Il termine "persona statunitense" designa un cittadino statunitense o persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti è competente conformemente al diritto applicabile ad emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni relative alla amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un patrimonio di un de cuius che è un cittadino o un residente degli Stati Uniti. Questo sub-paragrafo 1(ee) è interpretato in conformità all'Internal Revenue Code degli Stati Uniti.
- ff) Il termine "persona statunitense specificata" designa una persona statunitense, diversa da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati; (ii) qualsiasi società di capitali che è un membro appartenente allo stesso gruppo di affiliate (expanded affiliated group), come definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, quale società di capitali descritta nella clausola (i); (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta; (iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell' Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vii) qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (viii) qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi common trust fundcome definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (x) ogni trust che è esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (xi) un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; (xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; o (xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti.



- gg) Il termine "entità" designa una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale un trust.
- hh) Il termine **"entità non statunitense"** designa un'entità che non è una persona statunitense.
- ii) Il termine "pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta" designa ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, locazioni, stipendi, salari, premi, rendite, compensi, remunerazioni, emolumenti, e altri guadagni, utilie redditi annuali o periodici fissi o determinabili, se tale pagamento deriva da fonti all'interno degli Stati Uniti. Nonostante quanto precede, un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta non comprende nessun pagamento che non è considerato un pagamento sul quale è applicabile la ritenuta nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
- Un'entità è una "entità collegata" di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra entità, ovvero le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto o del valore in un'entità. Nonostante quanto precede, l'Italia può trattare un'entità non come entità collegata di un'altra entità se le due entità non sono membri appartenenti allo stesso gruppo di affiliate (expanded affiliated group) come definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti.
- kk) Il termine "TIN statunitense" designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
- ll) Il termine "TIN italiano" designa un codice di identificazione fiscale dell'Italia.
- mm) Il termine "persone che esercitano il controllo" designa le persone fisiche che esercitano il controllo su una entità. Nel caso di un trust, tale termine designa il disponente, i trustee, l'eventuale protettore o i beneficiari o classe di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust, e nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, tale termine designa persone che sono in posizioni equivalenti o similari. Il termine "persone che esercitano il controllo" va interpretato in conformità alle raccomandazioni del GAFI.
- 2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o che le autorità competenti concordino un significato comune (come consentito dal diritto interno), ha il significato che ad esso è attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte che applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili di tale Parte sul significato attribuito al termine a norma di altre leggi di tale Parte.

Articolo 2

Obblighi in materia di ottenimento e scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 3, ciascuna Parte ottiene le informazioni indicate al paragrafo 2 del presente Articolo relative a tutti i conti oggetto di comunicazione e scambia con cadenza annuale tali informazioni con l'altra Parte su base automatica ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 26 della Convenzione.



2. Le informazioni da ottenere e scambiare sono:

- a) nel caso dell'Italia, in relazione a ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:
 - (1) il nome, l'indirizzo e TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata che è un titolare di tale conto e, nel caso di un'entità non statunitense che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica indicate nell'Allegato I, è identificato come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata, il nome, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense di tale entità e di ciascuna di tali persone statunitensi specificate;
 - (2) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
 - il nome e il numero di identificazione della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
 - (4) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno, immediatamente prima della chiusura:
 - (5) nel caso di un conto di custodia:
 - (A) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - (B) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito come custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
 - (6) nel caso di un qualsiasi conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - (7) nel caso di qualsiasi conto non descritto nei *sub*-paragrafi (5) o (6) del presente paragrafo, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.



- b) Nel caso degli Stati Uniti, in relazione a ciascun conto italiano oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione:
 - (1) il nome, l'indirizzo e il TIN italiano di qualsiasi persona che è un residente dell'Italia e titolare di tale conto;
 - (2) il numero di conto (o l'equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
 - il nome e il numero di identificazione dell'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione;
 - (4) l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;
 - (5) l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, e
 - (6) l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti agli obblighi di comunicazione ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del sottotitolo F dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti.

Articolo 3 Tempo e modalità dello scambio di informazioni

- 1. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all'Articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto statunitense oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana e l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto italiano oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformità ai principi della legislazione tributaria relativa all'imposta sul reddito federale degli Stati Uniti.
- 2. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all'Articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta in cui è denominato ciascun relativo importo.
- 3. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'Articolo 2, le informazioni devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e a tutti gli anni successivi, salvo che:
 - a) nel caso dell'Italia:
 - (1) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 sono esclusivamente le informazioni descritte nei *sub*-paragrafi da (a)(1) a (a)(4);
 - (2) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2015 sono le informazioni descritte nei *sub*-paragrafi da (a)(1) a (a)(7), ad eccezione degli introiti lordi descritti nel *sub*-paragrafo (a)(5)(B), e
 - (3) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2016 e agli anni successivi sono le informazioni descritte nei *sub*-paragrafi da (a)(1) a (a)(7);



- b) nel caso degli Stati Uniti, le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e agli anni successivi sono tutte le informazioni indicate nel *sub*-paragrafo (b).
- 4. Nonostante il paragrafo 3 del presente Articolo, per quanto concerne ciascun conto oggetto di comunicazione intrattenuto al 30 giugno 2014 presso una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, e fatto salvo il paragrafo 4 dell'Articolo 6, le Parti non sono tenute ad ottenere e includere nelle informazioni scambiate il TIN italiano o il TIN statunitense, a seconda dei casi, di qualsiasi persona pertinente se tale numero di identificazione del contribuente non è negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. In tal caso, le Parti ottengono e includono tra le informazioni scambiate la data di nascita della persona in questione, se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione possiede tale data di nascita nei propri archivi.
- 5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, le informazioni descritte all'Articolo 2 sono scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui le informazioni si riferiscono.
- 6. Le autorità competenti dell'Italia e degli Stati Uniti convengono per iscritto ai sensi della procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della Convenzione:
 - a) le procedure per gli obblighi in materia di scambio automatico di cui all'Articolo 2;
 - b) le norme e le procedure che si rendono necessarie per attuare l'Articolo 5; e
 - c) le procedure necessarie per lo scambio di informazioni riportate ai sensi del *sub*-paragrafo 1(b) dell'Articolo 4.
- 7. Tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate.

Articolo 4 Applicazione della normativa FATCA a istituzioni finanziarie italiane

- 1. <u>Trattamento di istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione.</u> Si considera che ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione soddisfa le condizioni previste nella Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti e non è soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi della medesima sezione, se l'Italia adempie ai propri obblighi ai sensi degli Articoli 2 e 3 in relazione a tale istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:
 - a) identifica i conti statunitensi oggetto di comunicazione e comunica con cadenza annuale all'autorità competente italiana le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del *sub*-paragrafo 2(a) dell'Articolo 2 nei tempi e nei modi descritti nell'Articolo 3;
 - b) per ciascuno degli anni 2015 e 2016, comunica con cadenza annuale all'autorità competente italiana il nome di ciascuna istituzione finanziaria non partecipante alla quale ha effettuato pagamenti, nonché l'importo complessivo di tali pagamenti;
 - c) adempie agli obblighi di registrazione applicabili alle istituzioni finanziarie nelle giurisdizioni partner;



- d) nella misura in cui un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (i) agisce in qualità di intermediario qualificato (ai fini della Sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti) che ha scelto di assumere responsabilità primarie del sostituto d'imposta ai sensi del capitolo 3 del Sottotitolo A dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, (ii) è una società di persone estera che ha scelto di agire in qualità di withholding foreign partnership (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti), o (iii) è un trust estero che ha scelto di agire in qualità di withholding foreign trust (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti), applica una ritenuta del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante; e
- e) nel caso di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, non descritta nel sub-paragrafo (d) del presente paragrafo, che effettua un pagamento, o agisce in qualità di intermediario in relazione a un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione fornisce al più prossimo pagatore di tale pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta le informazioni necessarie ai fini della ritenuta alla fonte e della comunicazione che devono avere luogo in relazione a tale pagamento.

Nonostante quanto precede, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione alla quale non sono soddisfatte le condizioni del presente paragrafo, non è assoggettata a ritenuta ai sensi della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti a meno che tale istituzione finanziaria italiana non sia trattata dall'IRS quale istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del *sub*-paragrafo 2(b) dell'Articolo 5.

- 2. <u>Sospensione di norme relative ai conti recalcitranti</u>. Gli Stati Uniti non richiedono ad un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di effettuare una ritenuta ai sensi della Sezione 1471 o 1472 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti in relazione a un conto detenuto da un titolare di conto recalcitrante (come definito nella Sezione 1471(d)(6) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti) o di chiudere tale conto, se l'autorità competente statunitense riceve le informazioni di cui al *sub*-paragrafo 2(a) dell'Articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 3, in relazione a tale conto.
- 3. <u>Trattamento specifico dei piani pensionistici</u>. Ai fini della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano i piani pensionistici italiani descritti e identificati nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi. A tale scopo, un piano pensionistico italiano comprende un'entità costituita o situata in Italia e regolamentata in Italia, oppure un accordo contrattuale o un dispositivo giuridico predeterminato che opera per fornire prestazioni pensionistiche o per conseguire un reddito per fornire tali prestazioni ai sensi della legislazione italiana e regolamentato in relazione a contributi, distribuzioni, comunicazioni, sponsorizzazioni e tassazione.
- 4. <u>Identificazione e trattamento di altre istituzioni finanziarie estere considerate adempienti e beneficiari effettivi esenti</u>. Ai fini della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi.



- 5. Norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti. Se un'istituzione finanziaria italiana, che altrimenti soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo o è descritta ai paragrafi 3 o 4 del presente Articolo, possiede un'entità collegata o una succursale che opera in una giurisdizione che impedisce a tale entità collegata o succursale di soddisfare i requisiti di un'istituzione finanziaria estera partecipante o di un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente ai fini della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti o ha un'entità collegata o una succursale che è trattata come un'istituzione finanziaria non partecipante solo in ragione della cessazione della regola transitoria per le *limited* FFI e per le *limited branch* in applicazione dei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tale istituzione finanziaria italiana continua ad essere adempiente rispetto ai termini del presente Accordo e continua ad essere trattata come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente ai fini della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, a condizione che:
 - a) l'istituzione finanziaria italiana tratti tale entità collegata o succursale come un'istituzione finanziaria non partecipante separata ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione e di ritenuta alla fonte del presente Accordo e tale entità collegata o succursale si identifichi presso i sostituti d'imposta quale istituzione finanziaria non partecipante;
 - b) ciascuna di tali entità collegate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e comunichi le informazioni relative a tali conti come previsto a norma della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti nella misura consentita dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili all'entità collegata o alla succursale; e
 - c) tale entità collegata o succursale non solleciti specificamente conti statunitensi detenuti da persone che non sono residenti nella giurisdizione in cui è situata tale succursale o entità collegata ovvero conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti che non sono stabilite nella giurisdizione in cui è situata tale succursale o entità collegata, e tale succursale o entità collegata non è utilizzata dall'istituzione finanziaria italiana o da altra entità collegata al fine di eludere gli obblighi previsti ai sensi del presente Accordo o ai sensi della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, a seconda dei casi.

6. Coordinamento dei tempi. Nonostante i paragrafi 3 e 5 dell'Articolo 3:

- a) l'Italia non è obbligata ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente a quello in relazione al quale analoghe informazioni devono essere comunicate all'IRS da parte delle istituzioni finanziarie estere partecipanti ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- b) l'Italia non è obbligata ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale le istituzioni finanziarie estere partecipanti sono tenute a comunicare informazioni analoghe all'IRS ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesorodegli Stati Uniti;
- c) gli Stati Uniti non sono obbligati ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente al primo anno solare in relazione al quale l'Italia è tenuta a ottenere e scambiare le informazioni;
- d) gli Stati Uniti non sono obbligati ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale l'Italia è tenuta ad avviare lo scambio di informazioni.



7. Coordinamento delle definizioni con i regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Nonostante l'Articolo 1 del presente Accordo e le definizioni di cui agli Allegati al presente Accordo, nel dare attuazione allo stesso, l'Italia può utilizzare, e può consentire alle istituzioni finanziarie italiane di utilizzare una definizione presente nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in luogo di una corrispondente definizione del presente Accordo, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'Accordo stesso.

Articolo 5 Collaborazione in materia di *compliance* e applicazione delle disposizioni

1. Errori minori e amministrativi. Fatte salve eventuali ulteriori condizioni stabilite in un accordo tra autorità competenti posto in essere in conformità al paragrafo 6 dell'Articolo 3, un'autorità competente informa l'autorità competente dell'altra Parte quando la prima autorità competente ha ragione di ritenere che errori amministrativi o altri errori minori possano aver condotto alla comunicazione di informazioni inesatte o incomplete o aver provocato altre violazioni del presente Accordo. L'autorità competente di tale altra Parte applica la propria legislazione interna (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette e/o complete o per rimediare alle altre violazioni del presente Accordo.

2. Grave non conformità.

- a) Un'autorità competente informa l'autorità competente dell'altra Parte quando detta prima autorità competente ha stabilito che sussiste una grave non conformità agli obblighi di cui al presente Accordo relativamente ad un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell'altra giurisdizione. L'autorità competente di tale altra Parte applica il proprio diritto interno (comprese le sanzioni applicabili) per rimediare alla grave non conformità descritta nella notifica.
- b) Qualora, nel caso di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, tali azioni volte alla applicazione delle disposizioni non risolvono la non conformità entro un periodo di 18 mesi successivi alla prima notifica della grave non conformità, gli Stati Uniti considerano l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione come un'istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del presente paragrafo.
- 3. <u>Ricorso a fornitori terzi di servizi</u>. Ciascuna Parte può consentire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di utilizzare fornitori terzi di servizi per adempiere agli obblighi loro imposti da una Parte, come previsti nel presente Accordo, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.
- 4. <u>Prevenzione dell'elusione</u>. Le Parti adottano le misure necessarie a evitare che le istituzioni finanziarie facciano ricorso a pratiche atte ad eludere gli obblighi di comunicazione richiesti dal presente Accordo.



Articolo 6 Impegno reciproco a continuare a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza

- 1. <u>Reciprocità</u>. Il Governo degli Stati Uniti riconosce la necessità di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio di informazioni automatico con l'Italia. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a migliorare ulteriormente la trasparenza e ad intensificare i rapporti di scambio con l'Italia perseguendo l'adozione di regolamenti e appoggiando e sostenendo la legislazione diretta a conseguire tali livelli equivalenti di reciproco scambio automatico.
- 2. <u>Trattamento dei pagamenti passthru e dei ricavi lordi</u>. Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per lo sviluppo di un approccio alternativo pratico ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi di *policy* relativi alle ritenute alla fonte sui pagamenti esteri *passthru* e sugli introiti lordi esteri che riduca al minimo l'onere.
- 3. <u>Sviluppo di un modello comune di comunicazione e scambio</u>. Le Parti si impegnano a collaborare con altri partner e con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nonché l'Unione europea, al fine di adeguare i termini del presente Accordo a un modello comune per lo scambio automatico di informazioni, compreso lo sviluppo di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie.
- 4. <u>Documentazione dei conti intrattenuti al 30 giugno 2014</u>. Per quanto concerne i conti oggetto di comunicazione intrattenuti al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione:
 - a) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, gli Stati Uniti si impegnano a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie statunitensi tenute alla comunicazione di ottenere e comunicare il TIN italiano di ciascun titolare di un conto italiano oggetto di comunicazione come richiesto a norma del subparagrafo 2(b)(1) dell'Articolo 2; e
 - b) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, l'Italia si impegna a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di ottenere il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(a)(1) dell'Articolo 2.

Articolo 7 Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA alle giurisdizioni partner

- 1. All'Italia è riconosciuto il beneficio di tutte le condizioni più favorevoli ai sensi dell'Articolo 4 o dell'Allegato 1 del presente Accordo relativamente all'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane se concesse ad un'altra giurisdizione partner in virtù della conclusione di un accordo bilaterale a norma del quale l'altra giurisdizione partner si impegna ad assumere i medesimi obblighi dell'Italia di cui agli Articoli 2 e 3 del presente Accordo, ed è soggetta agli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nei medesimi nonché negli Articoli da 5 a 9 dell'Accordo.
- 2. Gli Stati Uniti notificano all'Italia eventuali condizioni più favorevoli e applicano automaticamente tali condizioni più favorevoli ai sensi del presente Accordo come se fossero specificate nell'Accordo stesso e aventi efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo comprendente le condizioni più favorevoli.



Articolo 8 Consultazioni ed emendamenti

- 1. Qualora sorgano difficoltà nell'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può chiedere di avviare consultazioni al fine di elaborare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo.
- 2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto tra le Parti. Ogni emendamento entrerà in vigore con le stesse procedure di cui al paragrafo I dell'Articolo 10.

Articolo 9 Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 10 Durata dell'Accordo

- 1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui l'Italia notificherà per iscritto agli Stati Uniti il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo.
- 2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo inviandone notifica all'altra Parte per iscritto. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica di denuncia.
- 3. Le Parti, entro il 31 dicembre 2016, si consultano in buona fede per modificare il presente Accordo come necessario per tener conto dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'Articolo 6.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede, il giorno 10 di genna io 2014.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: PER IL GOVERNO DEGLI SPATI UNITI D'AMERICA:



ALLEGATO I

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI STATUNITENSI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI PAGAMENTI A TALUNE ISTITUZIONI FINANZIARIE NON PARTECIPANTI

I. <u>Disposizioni generali</u>

- A. L'Italia obbliga le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I per identificare i conti statunitensi oggetto di comunicazione nonché i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti.
- B. Ai fini del presente Accordo:
 - 1. Tutti gli importi in dollari devono essere intesi come inclusivi dell'equivalente in altre valute.
 - 2. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, il saldo o il valore di un conto sarà determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
 - 3. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore al 30 giugno 2014, in conformità al presente Allegato I, il relativo saldo o valore è determinato a tale data o all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che termina immediatamente prima del 30 giugno 2014, e qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno dell'anno solare in conformità al presente Allegato I, il relativo saldo o valore è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
 - 4. Fatto salvo il paragrafo II.E (1), un conto sarà considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I.
 - 5. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative ad un conto statunitense oggetto di comunicazione sono comunicate con cadenza annuale nel corso dell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni stesse.
 - C. In alternativa alle procedure descritte in ciascuna Sezione del presente Allegato I, l'Italia può consentire alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di esperire le procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per stabilire se un conto è un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante.



- II. <u>Conti preesistenti di persone fisiche</u>. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche ("conti preesistenti di persone fisiche") si applicano le seguenti regole e procedure.
 - A. <u>Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.</u> A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta, per i seguenti conti non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione, o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione:
 - 1. Fatto salvo il *sub*-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014.
 - 2. Fatto salvo il *sub*-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contracts*) e contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a \$250.000 al 30 giugno 2014.
 - 3. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti dell'Italia o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti, come nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possegga la registrazione richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione italiana preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta per quanto concerne i prodotti assicurativi detenuti da residenti in Italia.
 - 4. Qualsiasi conto di deposito con un saldo o un valore pari o inferiore a \$50.000.
- B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014 (\$250.000 per contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita), ma non ecceda \$1.000.000 ("conti di importo non rilevante").
 - 1. <u>Ricerca negli archivi elettronici</u>. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi ("*U.S. Indicia*"):
 - a) Identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
 - b) Indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;



- c) Attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una casella postale statunitense o un indirizzo "c/o" statunitense);
- d) Attuale numero di telefono statunitense;
- e) Ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti;
- f) Procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; ovvero
- g) Un indirizzo "c/o" o di fermo posta che rappresenta *l'unico* indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione. Nel caso di un conto individuale preesistente che sia un conto di importo non rilevante, un indirizzo "c/o" al di fuori degli Stati Uniti non viene considerato come indizio di conti statunitensi.
- 2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze sul conto, come descritto al sub-paragrafo C (2) della presente sezione, a seguito del quale uno o più *US Indicia* vengono associati al conto stesso.
- 3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli *US Indicia* elencati al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il *sub*-paragrafo B (4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto *sub*-parag<u>r</u>afo sia applicabile rispetto a tale conto.
- 4. Nonostante la constatazione di *US Indicia* ai sensi del *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve considerare un conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi in cui:
 - a) Ove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un *luogo di nascita negli Stati Uniti*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello "IRS Form W-8" o altri modelli similari approvati);
 - (2) un passaporto non statunitense o altro documento di identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalità del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e



- (3) una copia del Certificate of Loss of Nationality of the United States (Certificato di Perdita della Nazionalità degli Stati Uniti) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole:
 - (a) della motivazione per cui la persona fisica non è in possesso di tale certificato nonostante la sua rinuncia alla cittadinanza statunitense; o
 - (b) della motivazione per cui il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita.
- (b) Ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano un indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi che rappresentano gli unici numeri telefonici associati al conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello "IRS Form W-8" o altri modelli similari approvati); *e*
 - (2) un passaporto non statunitense o altro documento di identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalità del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti.
- (c) Ove le informazioni sul titolare di un conto includano *ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello "IRS Form W-8" o altri modelli similari approvati); *e*
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato I, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.
- (d) Ove le informazioni sul titolare di un conto includano una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo "c/o" ovvero di fermo posta che rappresenta l'unico recapito individuato del titolare del conto, o uno o più numeri telefonici statunitensi (qualora al conto sia associato anche un numero telefonico non statunitense), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:



- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello "IRS Form W-8" o altri modelli similari approvati); ovvero
- (2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato I, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

C. <u>Procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche</u> che costituiscono conti di importo non rilevante

- 1. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante ai fini dell'individuazione degli *US Indicia* deve essere ultimata entro il 30 giugno 2016.
- 2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di importo non rilevante da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più degli *US Indicia* descritti al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il *sub*-paragrafo B (4) della presente Sezione.
- 3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al *sub*-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi \$1.000.000 al 30 giugno 2014, o al 31 dicembre del 2015 o di un'annualità successiva ("conti di importo rilevante")

- 1. <u>Ricerca negli archivi elettronici</u>. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare la presenza di uno o più degli *US Indicia* descritti al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione.
- 2. <u>Ricerca negli archivi cartacei</u>. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prevedono degli appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni individuate al *sub*-paragrafo D (3) della presente Sezione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più degli *US Indicia* di cui al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica l'anagrafica principale del cliente e, nella



misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica principale del cliente, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

- a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto o documento per l'apertura del conto;
- c) la documentazione più recente acquisita dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
- e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.
- 3. <u>Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti</u>. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta al *sub*-paragrafo D (2) della presente Sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano quanto segue:
 - a) lo status di cittadino o residente del titolare del conto;
 - b) l'indirizzo postale e l'indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
 - c) eventuale/i numero/i di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
 - d) la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o altra istituzione finanziaria);
 - e) la presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di fermo posta del titolare del conto; e
 - f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
- 4. <u>Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva</u>. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera come conti statunitensi oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti collegati a tale conto) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva che il titolare del conto è una persona statunitense specificata.



5. Effetti del rilevamento di US Indicia

- a) Se non viene rilevato nessuno degli *US Indicia* elencati al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, e il conto non è identificato come detenuto da una persona statunitense specificata nell'ambito della procedura di cui al *sub*-paragrafo D (4) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze come descritto al *sub*-paragrafo E (4) della presente Sezione.
- b) Se viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, o se successivamente avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più *US Indicia*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il *sub*-paragrafo B (4) della presente Sezione.
- c) Ad eccezione dei conti di deposito descritti al sub-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

E. Procedure supplementari applicabili a conti di importo rilevante

- 1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica costituisce un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora, in base a tale verifica, detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione il 31 dicembre 2014, o prima di tale data, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente al 2014 nella prima comunicazione relativa al conto e, successivamente, con cadenza annuale. Nel caso di un conto identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31 dicembre 2014, ed entro il 30 giugno 2015, l'istituzione finanziaria italiana non è tenuta a comunicare le informazioni in merito a tale conto relativamente al 2014, ma sarà tenuta a comunicarle successivamente con cadenza annuale.
- 2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno del 2015 o di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro i sei



mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e per le annualità successive con cadenza annuale.

- 3. Una volta che un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le procedure di verifica rafforzata di cui sopra ad un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante per nessuna delle annualità successive, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al *sub*-paragrafo D (4) della presente Sezione.
- 4. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più *US Indicia*di cui al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il *sub*-paragrafo B (4) della presente Sezione.
- 5. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione mette in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa individuare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Per esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e acquisire la documentazione opportuna dal titolare del conto.
- F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per talune altre finalità. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione che, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con l'Internal Revenue Service come intermediario qualificato, withholding foreign partnership, o withholding foreign trust, o al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, abbia ottenuto in precedenza documentazione dal titolare di un conto da cui ha determinato che quest'ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense né di residente negli Stati Uniti, non è obbligata a effettuare le procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a conti di importo rilevante.
- III. <u>Nuovi conti di persone fisiche</u>. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti detenuti da persone fisiche ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 ("nuovi conti di persone fisiche"), si applicano le seguenti regole e procedure.



- A. <u>Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.</u> A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta:
 - 1. Non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un conto di deposito, a meno che il saldo del conto non superi \$50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
 - 2. Non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*), a meno che il valore maturato non superi \$50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
- B. Altri nuovi conti di persone fisiche. Per quanto riguarda nuovi conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al paragrafo A della presente Sezione, all'atto dell'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del paragrafo A della presente Sezione) finanziaria italiana tenuta alla comunicazione un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti per l'apertura del conto, che consenta alla stessa di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali (a tal fine, un cittadino statunitense viene considerato residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto è allo stesso tempo fiscalmente residente di un altro paese) e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure antiriciclaggio (AML/KYC).
- C. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione e acquisisce un'autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti (su Modello "IRS Form W-9" o altri modelli similari approvati).
- Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un nuovo D. conto di persona fisica a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla essere a conoscenza che comunicazione è a conoscenza o ha motivo di l'autocertificazione originaria sia inesatta o inattendibile, essa non può considerare quindi l'autocertificazione originaria e deve attendibile un'autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del conto è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali. Se l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è in grado di ottenere un'autocertificazione valida, essa considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione.



IV. Conti preesistenti di entità. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi

oggetto di comunicazione e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti preesistenti detenuti da entità ("conti preesistenti di entità"), si applicano le seguenti regole e procedure.

- A. Conti preesistenti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta, per i conti preesistenti di entità il cui saldo non sia superiore a \$250.000 al 30 giugno 2014 non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione fintantoché detto saldo non superi \$1.000.000.
- B. Conti di entità soggetti a verifica. I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore del conto superi \$250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità che non superino \$250.000 al 30 giugno 2014, ma il cui saldo del conto superi \$1.000.000 l'ultimo giorno del 2015 o di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure indicate al *sub*-paragrafo D della presente Sezione.
- Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate, o da entità non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto ai quali viene comunicato all'autorità competente italiana l'importo complessivo dei pagamenti come descritto al paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo.
- D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate, da entità non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti, o da istituzioni finanziarie non partecipanti:

1. Determinare se l'entità è una persona statunitense specificata.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio - AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entità titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni che indicano che l'entità è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense.



b) Se le informazioni indicano che l'entità titolare del conto è una persona statunitense, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto (su Modelli "IRS Form W-8" o "IRS Form W-9", o altri modelli similari approvati), o possa ragionevolmente determinare che sia verosimile, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.

2. <u>Determinare se un'entità non statunitense è un'istituzione</u> finanziaria.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio -AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria.
- b) Se le informazioni indicano che l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.

3. <u>Determinare se un'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti all'obbligo di comunicazione per l'importo complessivo a norma del paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo.</u>

- a) Fatto salvo il *sub*-paragrafo (b) del presente paragrafo, se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, non sussiste l'obbligo di ulteriori verifiche, identificazioni, o comunicazioni con riferimento al conto.
- b) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere comunicati come previsto al *sub*-paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo.
- c) Se il titolare del conto non è un'istituzione finanziaria italiana o un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera tale entità come un'istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti a comunicazione a norma del paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo, a meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:
 - (1) Ottenga un'autocertificazione (su Modello "IRS Form



W-8" o altri modelli similari approvati) da parte dell'entità che dichiara di essere un'istituzione finanziaria estera certificata considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, *ovvero*

- (2) Nel caso delle istituzioni finanziarie estere partecipanti o delle istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti, verifichi il numero di identificazione FATCA in un elenco di istituzioni finanziarie estere pubblicato dall'IRS.
- 4. Determinare se un conto detenuto da un'entità non finanziaria estera (NFFE) è un conto statunitense oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina (i) se l'entità ha persone che esercitano il controllo, (ii) se l'entità è un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), e (iii) se una o più delle persone che esercitano il controllo sull'entità sono cittadini o residenti degli Stati Uniti. Nel determinare quanto sopra, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segue le regole delineate ai sub-paragrafi da (a) a (d) del presente paragrafo nell'ordine più appropriato alle circostanze.
 - a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo su un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC).
 - b) Ai fini di determinare se un'entità è un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione (su Modelli "IRS Form W-8" o "IRS Form W-9", o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che l'entità è un'entità non finanziaria estera attiva (active NFFE).
 - c) Allo scopo di determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) è un cittadino o un residente degli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili:
 - (1) le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie estere (NFFEs) con un saldo del conto che non supera \$1.000.000; ovvero
 - (2) un'autocertificazione (su Modelli "IRS Form W-8" o "IRS



Form W-9", o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie estere (*NFFEs*) con un saldo del conto che superi \$1.000.000.

d) Se qualcuna delle persone che esercitano il controllo di un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto è considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione.

E. Scadenze per le verifiche e le procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità

- 1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore del conto che superi \$250.000 al 30 giugno 2014, deve concludersi entro il 30 giugno 2016.
- 2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore del conto che non superi \$250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi \$1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno successivo, deve concludersi entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno solare in cui il saldo del conto supera \$1.000.000.
- 3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa ridetermina lo status del conto in conformità alle procedure descritte al paragrafo D della presente Sezione.
- V. <u>Nuovi conti di entità</u>. Le seguenti regole e procedure si applicano ai conti detenuti da entità ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 ("nuovi conti di entità").
 - A. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata; (ii) un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un'istituzione finanziaria estera partecipante ("Participating Foreign Financial Institution"), un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente ("Deemed-Compliant Foreign Financial Institution"), o un beneficiario effettivo esente ("Exempt Beneficial Owner"), come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) un'entità non finanziaria estera attiva (active NFFE) o un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE).
 - B. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare di un conto è un'entità non finanziaria estera attiva (active NFFE), un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner nel caso in cui essa può ragionevolmente stabilire che l'entità abbia tale status



in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili.

- C. In tutti gli altri casi, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso.
 - 1. Se l'entità titolare del conto è una *persona statunitense specificata*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione.
 - 2. Se l'entità titolare del conto è un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione identifica le persone che esercitano il controllo in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC), e determina se alcuna di esse è un cittadino o un residente degli Stati Uniti in base ad un'autocertificazione del titolare del conto o di tale persona. Se tale persona è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto viene considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione.
 - 3. Se l'entità titolare del conto è: (i) una persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata; (ii) fatto salvo il *sub*-paragrafo C (4) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un'istituzione finanziaria estera partecipante ("Participating Foreign Financial Institution") un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente ("Deemed-Compliant Foreign Financial Institution"), o un beneficiario effettivo esente ("Exempt Beneficial Owner"), come tali termini sono definiti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) un'entità non finanziaria estera attiva (active NFFE); ovvero (v) un'entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) nella quale nessuna delle persone che esercitano il controllo è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione e non sussiste alcun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso.
 - 4. Se l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria non partecipante (ivi inclusa un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner che è considerata dall'IRS come istituzione finanziaria non partecipante), il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti nei confronti del titolare del conto debbono essere comunicati come previsto al paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo.
- VI. <u>Regole Speciali e Definizioni</u>. Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica sopra descritte si applicano le seguenti regole e definizioni supplementari:
 - A. <u>Attendibilità delle autocertificazioni e prove documentali</u>. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non può considerare attendibile un'autocertificazione o prove documentali qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza



che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.

- B. <u>Definizioni</u>. Ai fini del presente Allegato I si applicano le seguenti definizioni.
 - 1. Procedure antiriciclaggio (AML/KYC). Per "procedure antiriciclaggio (AML/KYC)" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità agli obblighi di antiriciclaggio ed a obblighi analoghi dell'Italia a cui l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è sottoposta.
 - 2. Entità non finanziaria estera ("Non Financial Foreign Entity NFFE"). Per "entità non finanziaria estera" ("Non Financial Foreign Entity NFFE") si intende ogni entità non statunitense che non è un'istituzione finanziaria estera come definita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ed inoltre ogni entità non statunitense residente in Italia o altra giurisdizione partner che non è un'istituzione finanziaria.
 - 3. <u>"Entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE).</u> Per "entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE)" si intende ogni entità non finanziaria estera che non è (i) un'entità non finanziaria estera attiva ovvero (ii) una withholding foreign partnership o un withholding foreign trust ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
 - 4. <u>"Entità non finanziaria estera attiva (active NFFE)</u>. Per "entità non finanziaria estera attiva" <u>(active NFFE)</u> si intende ogni NFFE che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità non finanziaria estera (NFFE) per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità non finanziaria estera (NFFE) nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o detenute al fine di produrre reddito passivo.
 - b) il capitale dell'entità non finanziaria estera (NFFE) è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'entità non finanziaria estera (NFFE) è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è negoziato in un mercato dei titoli regolamentato;
 - c) l'entità non finanziaria estera *(NFFE)* è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale Territorio degli Stati Uniti;
 - d) l'entità non finanziaria estera (NFFE) è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non



statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

- e) tutte le attività dell'entità non finanziaria estera (NFFE) consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi nei confronti di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, salvo che un'entità non finanziaria estera (NFFE) non sia idonea a questo status poiché tale entità non finanziaria estera (NFFE) funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- f) L'entità non finanziaria estera (NFFE) non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; un'entità non finanziaria estera (NFFE) non ha i requisiti per questa eccezione decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- g) L'entità non finanziaria estera (NFFE) non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- h) L'entità non finanziaria estera (NFFE) si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; ovvero
- i) L'entità non finanziaria estera (NFFE) soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - i. è stata costituita e mantenuta nel suo paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali o educative;
 - ii. è esente dall'imposta sul reddito nel suo paese di residenza;
 - iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio;



- iv. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
- v. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità, prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto allo Stato del paese di residenza dell'entità o di una sua suddivisione politica.
- 5. Conto preesistente. Il termine "conto preesistente" designa un conto finanziario intrattenuto al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

C. <u>Regole per l'aggregazione del saldo del conto e per la conversione valutaria.</u>

- 1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da una persona fisica, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione aggrega tutti i conti intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entità collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione descritte nel presente paragrafo.
- 2. Aggregazione dei conti di entità. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prende in considerazione tutti i conti detenuti dalle entità intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entità collegate, nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale ad esempio il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti.
- 3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del



valore di conti detenuti da una persona per stabilire se il conto è un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve inoltre, nel caso di conti di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

- 4. Regola per la conversione valutaria. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore di conti denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione converte l'importo delle soglie in dollari di cui al presente Allegato I in tale valuta utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina il saldo o valore.
- D. <u>Prove documentali</u>. Ai fini del presente Allegato I, sono considerate accettabili tutte le seguenti prove documentali:
 - 1. Un certificato di residenza rilasciato da un funzionario tributario abilitato del paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente.
 - 2. Con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
 - 3. Con riferimento ad un'entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nel paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità dichiara di essere residente ovvero il paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata.
 - 4. Con riferimento a un conto tenuto in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un QI Agreement (come descritto nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), ciascuno dei documenti per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità diversi dai Modelli "IRS Form W-8" o "Form W-9" ai quali fa riferimento l'allegato al QI Agreementspecifico di tale giurisdizione.
 - 5. I bilanci, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento, o le relazioni alla U.S. Securities and Exchange Commission.



ALLEGATO II ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE CHE NON SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE E PRODOTTI FINANZIARI ITALIANI ESENTI

Disposizioni generali

Il presente Allegato II può essere aggiornato a seguito di un mutuo accordo concluso tra le Autorità Competenti della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti d'America: (1) al fine di includere ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense e che hanno caratteristiche analoghe alle entità, ai conti e ai prodotti identificati nel presente Allegato II alla data di entrata in vigore dell'Accordo; o (2) per eliminare entità, conti e prodotti che, in considerazione di mutate circostanze, non presentano più un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense. Le procedure per concludere tale mutuo accordo possono essere incluse nella procedura amichevole descritta al paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'Accordo.

- I. Beneficiari Effettivi Esenti ("Exempt Beneficial Owners"). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come beneficiari effettivi esenti ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti:
 - (i) Organizzazioni governative. Il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti.
 - (ii) Organizzazioni Internazionali. Un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia, e ogni agenzia o ente strumentale da essa interamente detenuto.
 - (iii) Banca Centrale di emissione. Banca d'Italia.
 - (iv) Taluni fondi pensione. Un fondo o un'istituzione che si qualifica come un fondo pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo n. 252/2005 e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal Decreto Legislativo n. 509/1994, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 103/1996, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 Euro.
- II. Istituzioni Finanziarie considerate adempienti ("Deemed-Compliant Financial Institutions"). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come istituzioni finanziarie considerate adempienti ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti:
 - (i) Istituzioni finanziarie locali. Un'istituzione finanziaria italiana che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - (a) l'istituzione finanziaria deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana;
 - (b) l'istituzione finanziaria non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia;



- (c) l'istituzione finanziaria non deve sollecitare titolari di conto fuori dall'Italia. A tal fine, non si ritiene che un'istituzione finanziaria abbia sollecitato titolari di conto fuori dall'Italia solamente perché essa gestisce un sito Internet, a condizione che il predetto sito Internet non indichi specificamente che l'istituzione finanziaria mantiene conti o fornisce servizi a non residenti o si rivolga o solleciti in altro modo clienti statunitensi;
- (d) l'istituzione finanziaria deve avere l'obbligo, ai sensi della normativa fiscale italiana, di effettuare la comunicazione delle informazioni o la ritenuta alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani:
- (e) almeno il 98% dei conti per valore forniti dall'istituzione finanziaria deve essere detenuto da soggetti residenti in Italia (compresi residenti che sono entità) o in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- (f) fatte salve le disposizioni del seguente *sub*-paragrafo (g), a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di (i) alcuna persona statunitense specificata che non è un residente dell'Italia (compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando è stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia), (ii) un'istituzione finanziaria non partecipante o (iii) alcuna entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*) avente soggetti controllanti che sono cittadini o residenti statunitensi;
- (g) a partire dal 1° luglio 2014 o prima, l'istituzione finanziaria deve adottare prassi e procedure per monitorare se essa mantenga alcun conto detenuto da una persona descritta nel *sub*-paragrafo (f) e, se tale conto è rinvenuto, l'istituzione finanziaria deve comunicare le informazioni su tale conto come se essa fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, oppure deve chiudere tale conto:
- (h) con riferimento ad ogni conto che è detenuto da una persona fisica che non è un residente dell'Italia, e che è aperto prima della data in cui l'istituzione finanziaria adotta le linee di indirizzo e le procedure descritte al precedente paragrafo (g), l'istituzione finanziaria deve verificare quei conti in conformità con le procedure descritte nell'Allegato I applicabili ai conti preesistenti per identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione o conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, e deve chiudere tutti i conti identificati di questo tipo o comunicare le informazioni su di essi come se l'istituzione finanziaria fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
- (i) ogni entità collegata dell'istituzione finanziaria deve essere costituita o organizzata in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo; e
- (j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia.
- (ii) Taluni veicoli di investimento collettivo. Nel caso di un'entità di investimento che è un veicolo di investimento collettivo regolamentato dalla legge italiana:
 - a) se tutte le quote nel veicolo di investimento collettivo (compresi gli interessi eccedenti 50.000 \$) sono detenute da o per il tramite di una o più istituzioni finanziarie che non sono istituzioni finanziarie non partecipanti, tale veicolo di investimento collettivo è



trattato come un'istituzione finanziaria considerata adempiente ai fini della sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, e gli obblighi di comunicazione di ogni entità di investimento (diversa da un'istituzione finanziaria attraverso la quale sono detenute le quote nel veicolo di investimento collettivo), si ritengono soddisfatti rispetto alle quote nel veicolo di investimento collettivo; o

b) se il veicolo di investimento collettivo non è descritto al paragrafo (a), conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 5 dell'Accordo, se le informazioni che devono essere comunicate dal veicolo di investimento collettivo ai sensi dell'Accordo relativamente alle quote detenute nello stesso sono comunicate dal veicolo di investimento collettivo o da un'altra entità di investimento, gli obblighi di comunicazione di tutte le altre entità di investimento soggette a comunicazione relativamente alle quote nel veicolo di investimento collettivo si ritengono adempiuti relativamente a tali quote.

A un veicolo di investimento collettivo disciplinato dalla legge italiana non è precluso di qualificarsi ai sensi dei summenzionati *sub*-paragrafi (a) o (b), o altrimenti come un'istituzione finanziaria considerata adempiente, soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: (I) il veicolo di investimento collettivo non ha emesso, e non emette, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2012; (II) il veicolo di investimento collettivo (o un'istituzione finanziaria italiana che è tenuta alla comunicazione) assolve gli obblighi di adeguata verifica descritti nell'Allegato I e comunica ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni quando esse sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e (III) il veicolo di investimento collettivo dispone di linee di indirizzo e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate al più presto e comunque anteriormente al 1° gennaio 2017.

- (iii) Organizzazioni non-profit. Ogni entità registrata come "Onlus" nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 460/1997.
- III. Prodotti esenti. Le seguenti categorie di conti e prodotti costituiti in Italia e intrattenuti presso un'istituzione finanziaria italiana non sono trattati come conti finanziari, e quindi non sono conti statunitensi oggetto di comunicazione, ai sensi dell'Accordo:
 - A) Un conto pensionistico, compreso un piano pensionistico individuale emesso da un assicuratore italiano autorizzato che risponde ai seguenti requisiti:
 - (i) Il conto è soggetto alla regolamentazione governativa in quanto conto pensionistico individuale o è registrato o regolamentato come un conto per l'accantonamento di benefici pensionistici ai sensi della legislazione italiana; e
 - (ii) i contributi individuali volontari al conto sono limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedono in alcun anno 50.000 Euro.
 - B) I contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i lavoratori per il pagamento di indennità di fine rapporto (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono calcolate sugli stipendi o sui salari assoggettati alla tassazione italiana e alla contribuzione previdenziale.



17PDI.0024230